SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Camerino

Autorità del bacino del fiume Arno

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59

97A0608-97A1080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 marzo 1997.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recanti disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Criado Martin Carmen, nata ad Aguilafuente (E) il 20 febbraio 1962, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio Oficial de Psicologos di Madrid, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopra indicata signora è insignita del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Psicologia» conseguito in data 3 febbraio 1987 presso la Universidad Autonoma di Madrid;

Considerato che la sopra indicata signora ha altresì frequentato, nell'anno accademico 1986/1987 presso l'Universidad Complutense di Madrid, il corso annuale della Scuola di psicologia e psicotecnica-sezione «Psicologia clinica» e ha superato, con esito positivo, gli esami previsti dal piano di studi;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Criado Martin Carmen, nata ad Aguilafuente (E) il 20 febbraio 1962, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 4 marzo 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A2066

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 marzo 1997.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Borgonuovo 29 collegata alla S.p.a. Cariboni Paride.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 11 dicembre 1996 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Borgonuovo 29, con sede in Milano, via Borgonuovo n. 29, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta perr anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dottor Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Borgonuovo 29 alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che sussistono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Borgonuovo 29 e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Borgonuovo 29, con sede in Milano, via Borgonuovo n. 29, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giorgio Cumin nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Borgonuovo 29.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A2131

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 marzo 1997.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida (Napoli) in data 13 gennaio 1997, n. 16;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida (Napoli) in data 30 gennaio 1997, n. 0170;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 9 dicembre 1996, n.009819/GAB;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania in data 22 novembre 1996, n. 8959;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 22 marzo 1997 al 30 settembre 1997 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli), degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il comune dovrà rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola e carri funebri;

c) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

f) autovetture trainati caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) autoveicoli e motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concludere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 5 marzo 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1997
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 109

97A2231

DECRETO 6 marzo 1997.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Ischia in data 31 dicembre 1996, n. 1074;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Forio in data 31 dicembre 1996, n. 756;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano in data 31 gennaio 1997, n. 7;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 3 febbraio 1997, n. 21;

Vista la nota in data 4 novembre 1996, n. 4943, con la quale è stata sollecitata la delibera del comune di Lacco Ameno peraltro non ancora pervenuta;

Vista la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in data 7 febbraio 1997, n. 19;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida in data 30 gennaio 1997, n. 0170;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania in data 22 novembre 1996, n. 8959;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 9 dicembre 1996, n. 009819/GAB, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, sulla base delle proposte formulare dalla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 22 marzo 1997 al 30 settembre 1997 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoveicoli o motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada), appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, purché iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana per l'anno 1997, in uno dei comuni dell'isola. Il diritto all'afflusso e alla circolazione è limitato ad una sola autovettura o ad un solo motociclo di proprietà del contribuente iscritto nei ruoli di cui sopra oppure del coniuge convivente, che dimostri, con apposito

stato di famiglia, tale status. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco del comune;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

c) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate e veicoli immatricolati ad uso promiscuo con cose a bordo e relativa documentazione fiscale solo nelle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive, ad eccezione di quelli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di formazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio sempre della portata inferiore a 13,5 tonnellate; veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata di proprietà di persone o ditte residenti stabilmente in uno dei comuni dell'isola e infine veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato della autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore o se trattasi di veicolo non di proprietà dell'invalido;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo la necessità;

f) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) con targa estera, e autoveicoli e motocicli di proprietà di soggetti non residenti in provincia appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

g) autobus turistici e autocaravan che dovranno sostare per tutto il tempo della permanenza sull'isola in apposite aree loro destinate ed essere ripresi solo alla partenza;

h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza denominati «taxi» con esclusione dei veicoli destinati al noleggio con conducente, limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i «taxi» devono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 6 marzo 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1997
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 108

97A2232

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 febbraio 1997.

Affidamento, in via sperimentale, al «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» della gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il quarto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 1994-1996;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito, con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Napoli è stato costituito il «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli», con sede a Napoli in corso Arnaldo Lucci, 121;

Considerato che il suddetto consorzio comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Napoli ed, in particolare, oltre a ventotto unità dedite alla pesca con rastrello da natante, hanno aderito numero diciotto unità — su diciotto iscritte nel compartimento marittimo — abilitate alla pesca con draga idraulica;

Considerato che il suddetto consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitare sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del suddetto consorzio, è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/1995 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria in data 8 novembre 1996 delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 22 gennaio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Napoli la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi nel compartimento marittimo di Napoli», comprendente soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito di tale compartimento ed al quale, in particolare, oltre a ventotto unità dedite alla pesca con rastrello da natante, hanno aderito numero diciotto unità — su diciotto iscritte nello stesso compartimento — abilitate alla pesca con draga idraulica.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» può proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Napoli le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995 in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Napoli.

Art. 3.

1. Il «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1, non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» è costituito un comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) comandante della capitaneria di porto di Napoli o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bivalvi designato dalla unità operativa che effettua la relativa ricerca in attuazione del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega Pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Le spese di partecipazione alle sedute del comitato non sono a carico del «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1997

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 68

97A2132

DECRETO 14 marzo 1997.

Proroga dell'opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri sistemi di pesca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1996, recante misure in materia di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi;

Ritenuta la opportunità di differire il termine per l'opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri sistemi di pesca diversi da quelli attualmente denominati attrezzi da posta in attesa dall'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia, prevista dal piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

1. L'opzione prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 novembre 1996 tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri sistemi di pesca diversi da quelli attualmente denominati attrezzi da posta deve essere esercitata entro il 31 dicembre 1997.

2. Gli interessati che, ai sensi del decreto ministeriale 28 novembre 1996 in premessa citato, abbiano già esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono richiedere che, sulla licenza di pesca, siano riportati gli attrezzi di pesca già autorizzati prima dell'opzione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

97A2133

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1995, con il concorso del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOIMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie, riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parità uomo donna in materia di lavoro;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i regolamenti (CEE) 2083/93 e 2085/93, recanti disposizioni per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento;

Visti i quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b di cui al regolamento CEE n. 2081/93;

Visti i programmi operativi a titolarità regionali e multiregionali, approvati dalla Commissione dell'Unione europea contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per l'anno 1995, a titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b di cui al regolamento (CEE) 2081/93;

Viste le determinazioni del comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 del 19 luglio 1996 notificate alla Commissione europea con nota del 21 ottobre 1996 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, relative alla soppressione del finanziamento privato previsto per i programmi a titolarità Ministero del lavoro «Emergenza occupazione Sud» e «Azioni innovative e A. T.» (obiettivo 3), e alla riduzione al 10% del contributo privato del programma «Emergenza occupazionale Sud» (obiettivo 4).

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 4852 del 18 novembre 1996, concernente il programma degli interventi finanziari relativi al 1995 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, pari a complessive lire 1.126,4 miliardi, relative ai quadri comunitari di sostegno e di documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b, quali risultanti dalle allegate tabelle *A*, *B*, e *C* sono assicurate, per l'anno 1995, quanto a lire 778,6 miliardi dalle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, quanto a lire 165,0 miliardi dai bilanci regionali, quanto a lire 111,1 miliardi da contributi di operatori privati e quanto a lire 71,6 miliardi da altri interventi pubblici di settore.

2. Il finanziamento a carico del fondo di rotazione grava sull'esercizio finanziario 1996.

3. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al precedente comma 1, il predetto fondo di rotazione provvede, sulla base delle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, liquidando, in favore delle regioni e province autonome, titolari di programmi operativi, il primo anticipo a seguito della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i programmi multiregionali, le erogazioni saranno effettuate sulla base delle richieste che perverranno al fondo medesimo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto.

5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborzione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla fi-

nanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità, sgravi contributivi ed istituti similari, nonché limitatamente alle regioni del centro-nord, i costi ammissibili al finanziamento di cui alla legge n. 492/1988, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. I titolari di detti programmi verificano, altresì che per i soggetti presentati dagli enti e società pubbliche, la relativa quota nazionale di cofinanziamento sia assicurata con risorse dei propri bilanci. Le risultanze di tale verifica sono comunicate, a cura delle regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al CIPE di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico.

6. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.

7. I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341.

8. A seguito delle verifiche di cui al punto 5, il CIPE, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adotta le necessarie variazioni alla presente delibera.

9. La presente delibera annulla e sostituisce quella adottata in data 8 agosto 1995, di cui vengono fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 69

Tabella A

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1995
(valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 1					
TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
ABRUZZO	6.742	1.685	-	434	8.861
MOLISE	3.783	946	-	604	5.333
CAMPANIA	25.472	6.368	-	4.853	36.693
PUGLIA	20.699	5.175	-	6.140	32.014
BASILICATA	20.100	5.025	-	1.084	26.209
CALABRIA	14.143	3.536	-	913	18.592
SICILIA	36.924	9.231	-	1.333	47.488
SARDEGNA	20.354	5.089	-	2.344	27.787
M.L. FORM. FORM.	-	-	5.454	-	5.454
M.L. IMPR. GIOV.	1.260	-	7.140	-	8.400
M.L.-AZ. INNOV.	4.820	-	-	-	4.820
MIN. P.I. IST. PROF.	8.392	-	33.905	-	42.297
M.U.R.S.T.	-	-	23.850	9.502	33.352
M.L. FORM. P.A.	6.215	-	-	-	6.215
M.L. EMER. OCCUP.	20.893	-		1.920	22.813
M.L. FORM. EST.	-	-	1.268	-	1.268
TOTALE	189.797	37.055	71.617	29.127	327.596

Tabella B

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1995
(Valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 2

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	100	20	-	60	180
PIEMONTE	18.542	4.638	-	10.020	33.200
LOMBARDIA	1.944	480	-	940	3.364
FRIULI V. GIULIA	7.740	3.320	-	3.620	14.680
VENETO	8.242	1.658	-	974	10.874
LIGURIA	15.220	3.800	-	4.080	23.100
EMILIA R.	934	232	-	776	1.942
TOSCANA	13.406	3.222	-	2.734	19.362
UMBRIA	3.710	1.138	-	1.226	6.074
MARCHE	1.468	368	-	670	2.506
LAZIO	6.302	3.374	-	4.420	14.096
TOTALE OB. 2	77.608	22.250	-	29.520	129.378

OBIETTIVO 5B

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
PIEMONTE	2.224	555	-	977	3.757
LOMBARDIA	1.252	278	-	-	1.530
TRENTO	878	232	-	158	1.268
BOLZANO	1.424	375	-	174	1.973
FRIULI V. GIULIA	4.136	1.034	-	457	5.627
VENETO	6.494	1.603	-	742	8.839
LIGURIA	1.188	297	-	160	1.645
EMILIA R.	2.151	536	-	214	2.901
TOSCANA	4.916	1.205	-	887	7.008
UMBRIA	2.688	681	-	455	3.824
MARCHE	2.474	619	-	1.122	4.215
LAZIO	6.094	2.701	-	1.756	10.551
TOTALE OB. 5B	35.919	10.117	-	7.102	53.138

Tabella C

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1995
(Valori in milioni di lire)

OBIETTIVO 3

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	3.766	941	-	-	4.707
PIEMONTE	37.072	9.268	-	-	46.340
LOMBARDIA	53.114	13.278	-	-	66.392
TRENTO	8.559	2.140	-	-	10.699
BOLZANO	7.430	1.857	-	-	9.287
FRIULI V.G.	16.176	4.044	-	-	20.220
VENETO	32.852	8.213	-	-	41.065
LIGURIA	12.834	3.209	-	-	16.043
EMILIA R.	55.933	13.983	-	-	69.916
TOSCANA	19.899	4.975	-	-	24.874
UMBRIA	9.244	2.311	-	-	11.555
MARCHE	11.146	2.787	-	-	13.933
LAZIO	37.090	9.273	-	-	46.363
M.L. FORM. OCC.	55.140	-	-	-	55.140
M.L. AZ. INNOV.	14.340	-	-	-	14.340
M.L. RAFF. SIST.	9.380	-	-	-	9.380
TOTALE OB. 3	383.975	76.279	-	-	460.254

OBIETTIVO 4

TITOLARI P.O.	L. 183/87	Regioni	Altri pubblici	Privati	TOTALE COFINANZ. NAZIONALE
AOSTA	675	169	-	347	1.191
PIEMONTE	9.495	2.374	-	4.869	16.738
LOMBARDIA	16.187	4.046	-	8.301	28.534
TRENTO	2.013	503	-	1.011	3.527
BOLZANO	1.661	415	-	808	2.884
FRIULI V.G.	3.642	911	-	1.789	6.342
VENETO	9.238	2.309	-	4.897	16.444
LIGURIA	2.982	745	-	1.529	5.256
EMILIA R.	12.958	3.240	-	6.645	22.843
TOSCANA	5.410	1.352	-	2.774	9.536
UMBRIA	2.099	525	-	1.060	3.684
MARCHE	2.917	729	-	1.496	5.142
LAZIO	8.057	2.014	-	4.132	14.203
M.L. RICONV.RIQ.	11.614	-	-	5.170	16.784
M.L. AZ. INNOV.	1.400	-	-	574	1.974
M.L. RAFF. SIST.	987	-	-	-	987
TOTALE OB. 4	**91.335**	**19.332**	**-**	**45.402**	**156.069**

97A2142

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995, concernente il nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in farmacia;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995, concernente il nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dai consigli dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche e dal consiglio della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi tutte in data 22 aprile 1996;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 24 aprile 1996:

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1996;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di farmacia nell'adunanza tenutasi in data 10 settembre 1996, che adegua la proposta di modifica di statuto alle osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 28 novembre 1996 e 11 dicembre 1996;

Riconosciuta la particolare necessita di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse, e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso relativamente alle norme che disciplinano i corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche:

gli articoli 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 dello statuto sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento dei successivi:

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 57.

Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di formazione ed educazione sanitaria.

Art. 58.

La facoltà recepisce nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indica per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 56, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 55.

Art. 59.

Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico-professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e di tirocinio professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno milleottocento ore di attività didattica assistita corrispondenti a ventidue annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 4.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di settanta ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di centoventi ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 60.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 4 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più qpportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
fisica (B01B);
chimica generale ed inorganica (C03X);
chimica organica (C05X);
chimica analitica (C01A);
chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
microbiologia (E012X; F05X);
farmacologia e farmacoterapia (E07X);
tecnologia farmaceutica (C08X);
tossicologia (E07X);
farmacognosia (E07X; E08X);
legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 61.

Articolazione del corso di laurea

(Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattici formativi).

Area 1 - Fisico-mateaatica (2 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dei dati.

Settori scientifico-disciplinari:

B01B Fisica:
Fisica.

A02A Analisi matematica:
istituzioni di matematiche (settore A02A);
matematica (settore A02A).

K05A Sistemi per l'elaborazione dell'informazione:
tutte le discipline.

K05B Informatica:
tutte le discipline.

Area 2 - Chimica (3 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chinismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica:
chimica analitica.

C03X Chimica generale ed inorganica:
chimica generale ed inorganica.

C05X Chimica organica:
chimica organica.

Sono obbligatorie almeno n. 1 annualità nel settore C03X, almeno n. 1 annualità nel settore C05X, almeno n. 0,5 nel settore C01A.

Area 3 - Biologica (4 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica:
tutte le discipline.

E07X Farmacologia:
tutte le discipline.

E08X Biologia farmaceutica:
tutte le discipline.

E09A Anatomia umana:
anatomia umana.

E13X Biologia applicata:
tutte le discipline.

Area 4 - Fisiopatologica (3 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia e di igiene.

Settori scientifico-disciplinari:

E04A Fisiologia generale:
fisiologia generale.

F04A Patologia generale:
tutte le discipline.

F22A Igiene:
tutte le discipline.

F05X Microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia.

Area 5 - Farmaceutica tecnologica (5 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura-attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento e il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio dell'attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica:
tutte le discipline.

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo:
tutte le discipline.

Sono obbligatorie n. 4 annualità nel settore C07X di cui n. 2 con esercitazioni individuali di laboratorio e n. 1 annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla sominístrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settore scientifico disciplinare:

E07X Farmacologia:
tutte le discipline.

Area delle competenze specifiche di sede (3 annualità).

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica:
tutte le discipline.

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo:
tutte le discipline.

E07X Farmacologia:
tutte le discipline.

C09X Chimica bromatologica:
tutte le discipline.

E04A Fisiologia generale:
tutte le discipline.

F22A Igiene:
tutte le discipline.

Norme transitorie

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà, inoltre, provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 62.

Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi..

Art. 63.

La facoltà recepisce nello statuto di Ateneo regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indica per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 61, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 60.

Art. 64.

Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno duemiladuecento ore di attività didattica assistita corrispondenti a ventotto annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 4.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di settanta ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di centoventi ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento o saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 65.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinarii od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 4 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, etc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto-legge n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
microbiologia (E12X; F05X);
farmacologia e farmacoterapia (E07X);
tecnologia farmaceutica (C08X);
tossicologia (E07X);
farmacognosia (E07X; E08X);
legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 66.

Articolazione del corso di laurea

(Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattici formativi).

Quadriennio di base.

Area 1 - Fisico-matematica (2 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica:
matematica.

B01B Fisica:
fisica.

Area 2 - Chimica (6 annualità).

Obbiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica:
chimica analitica.

C02X Chimica fisica:
chimica fisica.

C03X Chimica generale ed inorganica:
chimica generale ed inorganica.

C05X Chimica organica:
tutte le discipline.

Sono obbligatorie n. 3 annualità nel settore C05X.

Area 3 - Farmaceutica (5 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura-attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica:
tutte le discipline.

Sono obbligatorie n. 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 4 - Tecnologico-applicativa (3 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie e della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo:
tutte le discipline.

Sono obbligatorie n. 2 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 5 - Biologica (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

E04A Fisiologia generale:
tutte le discipline.

E05A Biochimica:
tutte le discipline.

E07X Farmacologia:
tutte le discipline.

E08X Biologia farmaceutica:
tutte le discipline.

E09A Anatomia umana:
anatomia umana.

E13X Biologia applicata:
tutte le discipline.

F04A Patologia generale:
tutte le discipline.

F05X Microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia.

Sono obbligatorie n. 2 annualità nel settore E05A.

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia:

tutte le discipline.

Quinto anno - Indirizzo di specializzazione professionale (4 annualità).

Sarà obbligatoria per ogni indirizzo n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

1 - Indirizzo scienza e sviluppo del farmaco.

Finalità: fornire la preparazione scientifica necessaria ad assicurare le competenze professionali per un efficace inserimento nell'industria farmaceutica e nelle istituzioni di ricerca nel campo della progettazione, sintesi e valutazione dell'attività e del meccanismo di azione dei farmaci.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica: 3 annualità e due moduli di 0,5 annualità.

Tutte le discipline.

2 - Indirizzo tecnologico applicativo.

Finalità: assicurare una preparazione scientifico-tecnologica per operare nel campo della formulazione e preparazione dei medicamenti e dei prodotti cosmetici, e nell'industria dei prodotti alimentari e dietetici.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica: 0,5 annualità:

tutte le discipline.

C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo: 1,5 annualità:

tutte le discipline.

C09X Chimica bromatologica: 0,5 annualità:

tutte le discipline.

C05X Chimica organica: 0,5 annualità:

chimica delle sostanze naturali.

3 - Indirizzo analitico farmaceutico.

Finalità: fornire una approfondita conoscenza delle metodologie per procedere all'analisi dei farmaci, dei loro metaboliti nei liquidi biologici, e dei prodotti cosmetici e dietetici.

Settori scientifico disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica: 1,5 annualita:

analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;

metodologie speciali in analisi farmaceutiche.

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo: 0,5 annualità:

analisi dei prodotti cosmetici.

C09X Chimica bromatologica: 1 annualità:

analisi chimica degli alimenti.

E05B Biochimica clinica: 0,5 annualità:

tutte le discipline.

4 - Indirizzo biotecnologico.

Finalità: assicurare la preparazione scientifica-tecnologica dei laureati per operare nel campo delle biotecnologie avanzate che trovano applicazione nell'industrie a carattere biotecnologico operative nel settori biomedico-farmaceutico e agroalimentare e dietetico.

Settori scientifico-disciplinari:

E04B Biologia molecolare: 1 annualità:

tutte le discipline.

E05A Biochimica: 2 moduli da 0,5 annualità:

tutte le discipline.

C07X Chimica farmaceutica: 0,5 annualità:

biotecnologie farmaceutiche.

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo: 0,5 annualità:

biotecnologie farmaceutiche.

C10X Chimica e biotecnologie delle fermentazioni: 0,5 annualità:

tutte le discipline.

E07X Farmacologia: 0,5 annualità:

biotecnologie farmacologiche.

5 - Indirizzo metodologico: metodi di studio nella ricerca farmacologica.

Finalità: fornire le basi scientifiche e tecnologiche necessarie per assicurare competenza e professionalità al laureato in C.T.F., in funzione della ricerca farmacologica presso l'industria farmaceutica e nelle istituzioni di ricerca.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia: 1 annualità e due moduli da 0,5 annualità:

metodologie farmacologiche e farmacognostiche;

saggi e dosaggi farmacologici;

biotecnologie farmacologiche.

E09A Anatomia umana: 0,5 annualità:

istologia e anatomia (settore E09A).

S01B Statistica per la ricerca sperimentale: 0,5 annualità:

statistica per la ricerca sperimentale.

F04A Patologia generale: 0,5 annualità:

immunologia.

F05X Microbiologia e microbiologia clinica: 0,5 annualità:

microbiologia applicata.

Norme transitorie

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà, inoltre, provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 8 febbraio 1996

Il rettore: BUTI

97A1962

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

DELIBERAZIONE 3 marzo 1997.

Proroga del vincolo di non edificazione nell'ambito delle misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», ed in particolare gli articoli 12 e 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante: «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989;

Visto l'art 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni»;

Vista la propria precedente deliberazione n. 46 del 19 luglio 1994, con la quale questa Autorità aveva posto sotto vincolo di non edificazione, per motivi idraulici ed idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge n. 183/1989, alcune aree lungo il fiume Arno e le aste inferiori dei suoi maggiori affluenti su cui è ancora possibile intervenire in quanto non interessate da consistenti urbanizzazioni e altre ove risulta rilevante il rischio idraulico, aree meglio identificate nella categoria allegata alla citata deliberazione;

Rilevato che tale vincolo è stato reiterato con successive deliberazioni n. 62 del 6 marzo 1995, n. 68 del 17 luglio 1995 e n. 86 del 5 marzo 1996 e che pertanto in data 6 marzo 1997 ha termine la validità della suddetta misura di salvaguardia;

Vista la propria precedente deliberazione n. 87 del 15 aprile 1996 con la quale si provvedeva a modificare l'art. 2, che disciplina a casi di esclusione dal vincolo, aggiungendo, al punto 6: «Sono altresì esclusi i piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ove, in base a certificazione del sindaco, risulti che alla data della notifica della delibera n. 46 del 19 luglio 1994 risultassero stipulare le convenzioni di cui all'art. 18, quarto comma, della citata legge n. 167/1962 per almeno il 50% della superficie complessiva prevista dal piano, intendendo in tale quota la somma delle superfici coperte previste dal piano stesso nei singoli lotti per i quali sono state stipulate le convenzioni».

Vista la propria precedente deliberazione n. 88 del 15 aprile 1996 con la quale, accogliendo le richieste avanzate dalle amministrazioni comunali, si provvedeva a modificare alcune aree soggette a vincolo ricadenti nei comuni di Campi Bisenzio (Firenze), Laterina (Firenze) e Reggello (Firenze);

Vista la propria precedente deliberazione n. 95 del 17 luglio 1996 con la quale si provvedeva all'adozione dello stralcio di piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino dell'Arno, confermando la validità della misura di salvaguardia;

Vista la necessità di prorogare la validità della misura di salvaguardia poiché, ad oggi, sono in corso le procedure previste dall'art. 18 della legge n. 183/1990 per addivenire alla definitiva adozione e approvazione del piano suddetto;

Visto il verbale della seduta del 3 marzo 1997 di questo Comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989 dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e ambientali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale;

Delibera:

Art. 1.

È prorogata, per i motivi evidenziati in premessa, fino al 18 luglio 1997 la validità temporale della misura di salvaguardia approvata con deliberazione del Comitato istituzionale n. 46 del 19 luglio 1994 (già prorogata con deliberazioni del Comitato istituzionale n. 62 del 6 marzo 1995, n. 68 del 17 luglio 1995 e n. 86 del 5 marzo 1996), misura di salvaguardia che viene contestualmente confermata in tutti i suoi termini, così come meglio specificato nel dispositivo della suddetta delibera n. 46/1994, così come modificato con deliberazioni n. 87 e n. 88 del 15 aprile 1996.

Roma, 3 marzo 1997

Il Presidente: COSTA

Il segretario: NARDI

97A2068

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 21 febbraio 1997, n. 2.

Redazione congiunta nelle lingue italiana e tedesca delle etichette e stampati illustrativi dei farmaci distribuiti nella provincia di Bolzano.

A tutti i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali
Alla Farmindustria
All'Assosalute
Alla Federazione ordini farmacisti italiani
Alla Federazione nazionale ordini dei medici
Alla Federfarma
Al commissario di Governo - Bolzano

Com'è noto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, impone che le etichette e gli stampati illustrativi dei farmaci rientranti nell'assistenza farmaceutica prevista dagli articoli 28 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833, distribuiti in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca.

All'inizio di quest'anno il presidente della giunta provinciale di Bolzano, a seguito di una mozione approvata dal locale Consiglio provinciale, ha segnalato che a tutt'oggi la stragrande maggioranza dei farmaci forniti alle farmaci della provincia di Bolzano risulta ancora sprovvista delle etichette e degli stampati illustrativi in versione bilingue pescritti dalla su riportata normativa.

Nel segnalare quanto sopra lo stesso presidente della giunta provinciale ha sollecitato la Presidenza del Consiglio dei Ministri e questo Dicastero a farsi parte diligente acché gli operatori del settore provvedano a fornire alle farmacie della provincia di Bolzano esclusivamente medicinali muniti di etichette e di fogli illustrativi in versione bilingue, fermo restando che le versioni in lingua tedesca devono essere identiche a quelle in lingua italiana a suo tempo autorizzate dal Ministero della sanità.

Le associazioni in indirizzo sono di conseguenza pregate di segnalare tale obbligo di legge ai rispettivi associati per la piena e completa applicazione della norma.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione da parte delle associazioni in indirizzo segnalando che le confezioni di medicamenti di cui sopra, immesse in commercio in provincia di Bolzano senza il rispetto del bilinguismo nelle rispettive etichette e fogli illustrativi, devono ritenersi irregolari nei limiti di cui alla normativa su richiamata ed il fatto appare, già allo stato, passibile di sanzione.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

97A2143

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione europea di coproduzione cinematografica, firmata a Strasburgo il 2 ottobre 1992

A seguito dell'emanazione della legge 5 novembre 1996, n. 596, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996 che ha autorizzato la ratifica italiana della Convenzione europea di coproduzione cinematografica, firmata a Strasburgo il 2 ottobre 1992, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 14 febbraio 1997.

All'atto del deposito è stata formulata dall'Italia la seguente dichiarazione:

«En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 5, de la Convention, l'Italie déclare que l'autorité compétente est la Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello spettacolo - Roma».

«Per ciò che concerne l'articolo 5, paragrafo 5, della Convenzione, l'Italia dichiara che l'autorità competente è la Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello spettacolo - Roma».

Ai sensi dell'art. 17, l'atto sunnominato entrerà in vigore il 1° giugno 1997 nei rapporti tra Italia e Austria, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Spagna, Svizzera e Ungheria

97A2122

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1997:

Bresciani Alessandro, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Asso, distretto notarile di Como;

Giazzi Federica, notaio residente nel comune di Ardenno, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Como;

Carbone Roberto, notaio residente nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, stesso distretto notarile;

Martella Massimo, notaio residente nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma;

Carteni Maria Grazia, notaio residente nel comune di Fiamignano, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Fenoaltea Paolo, notaio residente nel comune di Tagliacozzo, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma;

Ferrera Andrea, notaio residente nel comune di Seravezza, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Roma;

Orefice Caterina, notaio residente nel comune di San Demetrio ne Vestini, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma;

Paggi Monica, notaio residente nel comune di Santa Fiora, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma;

Pennazzi Catalani Carlo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Velletri, distretto notarile di Roma;

Rinaldi Arcangelo, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto;

Laterza Vitantonio, notaio residente nel comune di Palagiano, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Treviso;

Gelmi Giacomo, notaio residente nel comune di Sabbioneta, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Tregnago, distretto notarile di Verona;

Bernardelli Mario, notaio residente nel comune di Bosco Chiesanuova, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

97A2072

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 10 marzo 1997 è stato revocato il decreto ministeriale 25 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Cardarelli Sergio alla sede di Arzignano, distretto notarile di Vicenza.

97A2073

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo classico statale «Paolo Sarpi» di Bergamo ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bergamo n. 6709/II sett. del 26 novembre 1996, il liceo classico statale «Paolo Sarpi» di Bergamo è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente nella somma di L. 10.000.000, disposta dalla sig.ra Ortensia Venanzio, per l'istituzione du una borsa di studio denominata «Marco e Giuseppe Venanzio».

Con decreto del prefetto di Bergamo n. 6818/sett. II del 26 novembre 1996, il liceo classico statale «Paolo Sarpi» di Bergamo è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente nella somma in B.T.P. di L. 10.000.000, disposta dalla sig.ra Ghirardelli Allegretti Maria Celsea, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata «Marino Ghirardelli».

97A2078

Autorizzazione al liceo classico statale «S. Weil» di Treviglio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo n. 6693/sett. II dell'11 ottobre 1996, il liceo classico statale «S. Weil», di Treviglio (Bergamo) è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente in un televisore Hitachi 28 pollici e n. 2 personal computer 486, disposta dal comitato dei genitori degli studenti.

97A2079

Autorizzazione al liceo classico statale «Alfieri» di Asti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti n. 7127/II sett. del 22 agosto 1996, il liceo classico statale «Alfieri», di Asti è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente nella somma di L. 5.000.000 disposta dalla sig.ra Piera Banfi, per l'istituzione di una borsa di studio denominata «Prof. Giovanni Boano» a favore di un alunno che abbia frequentato una classe del triennio liceale.

97A2080

Autorizzazione al liceo classico statale «Morea» di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 774/I sett. del 5 ottobre 1996, il liceo classico statale «Morea» di Conversano è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente in una fotocopiatrice Olivetti mod. 7147 del valore di L. 4.165.000 ed una macchina da scrivere elettronica E.T.V. 2700 del valore di L. 900.000 disposta dalla ditta Divella S.p.a. di Rutigliano.

97A2081

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società «Algiott S.r.l.», in S. Benedetto del Tronto.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1997 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata con decreto interministeriale 5 febbraio 1993 alla società «Algiott S.r.l.», con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), iscritta al registro delle imprese del tribunale di Fermo al n. 6934, è decaduta a seguito di scioglimento della società e messa in liquidazione.

97A2117

Trasferimento della sede legale della società «Refina S.r.l.» in Milano

Con decreto ministeriale 13 marzo 1997 il decreto interministeriale 2 luglio 1979, con il quale la società «Refina S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato con decorrenza 16 gennaio 1995 nella parte relativa alla sede legale trasferita da Milano a Canegrate (Milano).

97A2118

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1997, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona viene autorizzata ad acquistare dalla società Garden Invest S.r.l., al prezzo di L. 700.000.000 oltre IVA, l'immobile sito in Crema, via IV Novembre - Zona C1, per destinarlo agli uffici della sede camerale.

97A2119

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 marzo 1997

Dollaro USA	1688,82
ECU	1943,83
Marco tedesco	1003,76
Franco francese	297,35
Lira sterlina	2698,06
Fiorino olandese	891,34
Franco belga	48,645
Peseta spagnola	11,827
Corona danese	262,95
Lira irlandese	2648,41
Dracma greca	6,364
Escudo portoghese	9,972
Dollaro canadese	1226,89
Yen giapponese	13,726
Franco svizzero	1168,01
Scellino austriaco	142,62
Corona norvegese	249,35
Corona svedese	220,27
Marco finlandese	333,82
Dollaro australiano	1328,26

97A2250

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 marzo 1997

Dollaro USA	1681,78
ECU	1943,13
Marco tedesco	1003,81
Franco francese	297,47
Lira sterlina	2687,15
Fiorino olandese	891,53
Franco belga	48,649
Peseta spagnola	11,818
Corona danese	263,07
Lira irlandese	2644,43
Dracma greca	6,359
Escudo portoghese	9,965
Dollaro canadese	1223,20
Yen giapponese	13,712
Franco svizzero	1171,97
Scellino austriaco	142,63
Corona norvegese	249,30
Corona svedese	220,69
Marco finlandese	333,69
Dollaro australiano	1325,75

97A2251

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione alla Seconda Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Caserta n. 839/5B.2 del 14 novembre 1996 la Seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Schering Plough S.p.a. la donazione di alcune apparecchiature del valore complessivo di L. 1.385.000.

97A2074

Autorizzazione all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1997, l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Emilia Tagliabue.

97A2075

Autorizzazione all'Associazione ICEF - Iniziative culturali educative e familiari, in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1997, l'Associazione ICEF - Iniziative culturali educative e familiari, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare alcuni immobili siti in Perugia, frazione Civitella Benazzone, borgo S. Francesco.

97A2076

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, con sede presso l'Università di Parma.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, con sede presso l'Università di Parma, e ne è stato approvato lo statuto.

97A2093

Approvazione del nuovo statuto della «Fondazione dott. Carlo Fornasini», in Bologna

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1997 è stato approvato il nuovo statuto della «Fondazione dott. Carlo Fornasini», con sede in Bologna.

97A2094

BANCA D'ITALIA

134° Aggiornamento del 6 marzo 1997 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina sui rischi di mercato.

La direttiva 93/6 dell'Unione europea relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (c.d. direttiva CAD) ha stabilito le norme che regolamentano la misura dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato.

Il processo di adeguamento della normativa italiana alla direttiva è stato in gran parte compiuto nel 1994 attraverso l'emanazione delle modifiche al regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 che hanno esteso la disciplina sui rischi di mercato al portafoglio non immobilizzato delle banche. Inoltre, con il capitolo LXI delle istruzioni di vigilanza, emanato nel settembre del 1994, vennero stabiliti per tutte le banche i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi connessi con le variazioni dei tassi di interesse, di cambio e dei prezzi di mercato.

Con provvedimento del Governatore, emanato d'intesa con la CONSOB in data 1° giugno 1996, è stato modificato il regolamento del 2 luglio 1991 al fine di assoggettare le SIM ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito e dei rischi di mercato. Con le allegate istruzioni di vigilanza, che modificano il capitolo LXI, viene oggi completato l'adeguamento della normativa di vigilanza alle linee indicate in sede europea.

Le presenti disposizioni seguono il criterio di contenere l'impatto sui sistemi organizzativi delle banche e dei gruppi bancari. A tal fine:

il requisito consolidato è stato determinato come somma dei requisiti individuali delle banche e delle imprese di investimento appartenenti al gruppo bancario.

Con riferimento alle banche e alle imprese di investimento estere inserite in un gruppo bancario e aventi sede in paesi non appartenenti né all'Unione europea né al gruppo dei dieci, il calcolo dei requisiti patrimoniali è richiesto solo per quelle la cui operatività in titoli sia superiore allo 0,5 per cento della complessiva operatività in titoli del gruppo di appartenenza;

è stata stabilita una soglia di esclusione dal calcolo del requisito patrimoniale individuale sui rischi di mercato per le banche il cui portafoglio non immobilizzato rappresenti una quota limitata dell'attivo. I medesimi enti, se appartenenti a un gruppo bancario, vengono esclusi anche dal calcolo del requisito consolidato.

Inoltre, per consentire ai gruppi bancari una gestione flessibile del proprio portafoglio, è stato previsto — analogamente a quanto gia' stabilito per il coefficiente di solvibilità — che le banche appartenenti a un gruppo possano mantenere un requisito individuale inferiore (2/3 della misura piena) a fronte del rischio generico su titoli di debito.

Un'ulteriore modifica apportata alla disciplina concerne la definizione di «titoli qualificati», utile per la migliore ponderazione ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico sui titoli di debito: vengono ora considerati «qualificati» anche i titoli quotati in un mercato regolamentato che presentano idonei requisiti di adeguatezza e conomica e di liquidità ovvero che siano classificati di qualità adeguata («investment grade») da almeno una società di «rating» riconosciuta a condizione che nessun'altra società di «rating» abbia attribuito una valutazione inferiore.

La presente revisione normativa non tiene conto delle modifiche introdotte dall'«Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato» approvato nel gennaio del 1996 dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria per il quale si attende l'emanazione di una nuova direttiva da parte dell'Unione europea.

Sono state inoltre apportate alcune modifiche al capitolo XII delle Istruzioni di vigilanza (Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali). In primo luogo, tenuto conto che la nuova versione del regolamento del 2 luglio 1991 prevede l'applicazione alle SIM dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, sono state eliminate le norme specifiche in precedenza previste per il calcolo del patrimonio e del coefficiente di solvibilità consolidati. Inoltre, in linea con la delibera del CICR del 2 agosto 1996 che ha abrogato la precedente delibera del Comitato del 23.12.1986, viene eliminato l'obbligo per le banche di mantenere un requisito patrimoniale connesso con la dimensione aziendale (cap. XII, parte terza).

È stato anche inserito nel capitolo XXIV delle Istruzioni di vigilanza (concentrazione dei rischi) un richiamo alla normativa prudenziale che stabilisce un requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione per le posizioni del portafoglio non immobilizzato che determinano un superamento del limite individuale di fido.

Infine, le recenti variazioni delle segnalazioni statistiche di vigilanza hanno reso necessario modificare la tavola B del capitolo XXV (operatività a medio e lungo termine) che riporta, per ciascuna fascia temporale, le ponderazioni che approssimano la «duration» finanziaria delle attività e delle passività al fine di valutare l'esposizione al rischio di tasso di interesse delle banche.

Attesa la rilevanza che assume anche per soggetti esterni al sistema bancario, la nuova versione del capitolo LXI (requisiti patrimoniali, sui rischi di mercato) sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Premessa

Lo sviluppo dell'operatività delle banche sui mercati finanziari e l'ampliamento dell'intermediazione in valori mobiliari e in valute può determinare un aumento dei rischi connessi a variazioni dei prezzi di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari).

Ai fini di un controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse, nella sezione IV del capitolo XXV delle Istruzioni di vigilanza è previsto un sistema di "monitoraggio", basato su una rilevazione che fornisce indici sintetici di misurazione dell'esposizione delle singole banche a tale profilo di rischio.

In relazione alle attività di intermediazione mobiliare svolte, le banche sono tenute all'osservanza di requisiti patrimoniali, volti a fronteggiare il rischio di oscillazioni dei prezzi di mercato dei valori mobiliari componenti il "portafoglio di negoziazione", nonché il rischio di cambio con riferimento all'intero bilancio bancario.

Con le presenti istruzioni, coerentemente con gli indirizzi di vigilanza espressi in sede internazionale, viene previsto l'obbligo di rispettare requisiti patrimoniali per i rischi di mercato per le banche e i gruppi bancari con riferimento all'intero "portafoglio titoli non immobilizzato" (titoli detenuti a fini di negoziazione e/o posseduti per esigenze di tesoreria). Con riferimento al medesimo portafoglio viene, inoltre, previsto un ulteriore requisito patrimoniale, a copertura dell'eventuale rischio di concentrazione. Con riferimento all'intero portafoglio, viene previsto un requisito patrimoniale a fronte del rischio di cambio. Il requisito consolidato è costruito come somma dei requisiti individuali delle singole banche e imprese di investimento appartenenti al gruppo bancario.

La metodologia utilizzata per la definizione dei requisiti patrimoniali si fonda sul c.d. "approccio a blocchi" ("building-block approach"), secondo il quale si identificano requisiti di capitale separati per i diversi tipi di rischio.

In particolare, le disposizioni di vigilanza del presente capitolo prevedono l'osservanza di distinti requisiti patrimoniali volti a fronteggiare le seguenti categorie di rischio:

— rischio di posizione;

— rischio di regolamento;

— rischio di controparte;

— rischio di concentrazione;

— rischio di cambio.

---

(1) Capitolo pubblicato in G.U.

La somma dei suddetti requisiti e degli altri requisiti previsti ai capitoli XII (patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali) e XVIII (partecipazioni delle banche) delle Istruzioni di vigilanza costituisce l'ammontare patrimoniale minimo che le banche sono tenute a rispettare per la copertura delle diverse forme di rischio aziendale.

Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti Istruzioni assorbe la copertura patrimoniale richiesta per gli intermediari bancari, autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dalle disposizioni del Regolamento applicativo della Banca d'Italia.

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."):

— art. 53, comma 1, lettere b) e d), il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

— art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

— art. 67, comma 1, lett. a) e b), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

e inoltre da:

— la direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

— il decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di banche comunitarie insediate in Italia;

— il decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 in attuazione della deliberazione del CICR, il quale stabilisce che la Banca d'Italia, anche in conformità con quanto concordato in sede internazionale, predispone regole che gli enti creditizi nazionali devono rispettare per contenere i rischi

connessi con le oscillazioni dei corsi dei titoli, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio.

Le disposizioni tengono inoltre conto del Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991, e successivamente modificato, tra l'altro, con il Provvedimento del Governatore del 1° giugno 1996 (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"banche"*, le banche autorizzate in Italia di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del T.U.;

— *"gruppo bancario"*, il gruppo creditizio definito nel cap. LII, sezione II delle Istruzioni di vigilanza;

— *"patrimonio di vigilanza"*, l'aggregato definito al capitolo XII delle Istruzioni di vigilanza;

— *"portafoglio non immobilizzato"*, portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (2).

Nel portafoglio non immobilizzato sono anche compresi:

— i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio non immobilizzato (3);

— le operazioni attive e passive di riporto e di pronti contro termine al ricorrere delle condizioni previste per il loro computo nelle attività di rischio (4);

— le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito, limitatamente a quelle i cui valori in garanzia e i cui titoli prestati appartengono al portafoglio non immobilizzato.

— *"portafoglio immobilizzato"*, portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalità di stabile investimento;

— *"valori mobiliari"*, i titoli di debito, i titoli di capitale e le operazioni "fuori bilancio" su titoli, su tassi di interesse, su cambi, su indici o su altre attività;

— *"contratti derivati"*, i contratti con titolo sottostante (*futures*, opzioni e altri contratti a premio) e gli altri contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc.

---

(1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 giugno 1996.

(2) Cfr. capitolo 1, paragrafi 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia.

(3) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio".

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata di copertura quando:

a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura;

b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;

c) le condizioni previste ai precedenti punti *a*) e *b*) risultino documentate da evidenze interne della banca.

(4) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti patrimoniali", sezione 3.1, paragrafo 1.3.3.

(*futures* senza titolo sottostante, *interest rate options, forward rate agreements, interest rate swaps* ecc.). Il loro valore *deriva* da quello del titolo sottostante o degli elementi di riferimento;

— *"operazioni fuori bilancio"*, i contratti derivati definiti come sopra nonché:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e valute;

b) gli impegni irrevocabili all'acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;

— *"capitale nozionale"* di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito;

— *"posizione lunga (o creditoria) lorda"*, i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, indici o tassi di interesse prefissati;

— *"posizione corta (o debitoria) lorda"*, gli "scoperti tecnici", i titoli da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, indici o tassi di interesse prefissati;

— *"posizione netta lunga o corta"* su un titolo, la posizione che risulta dalla differenza tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde, in bilancio e fuori bilancio, relative alla medesima emissione per i titoli di debito. A tal fine non si prendono in considerazione i *futures* e le altre operazioni "fuori bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di emissioni diverse nonché i contratti derivati sui tassi di interesse e su indici. Per i titoli di capitale la compensazione va effettuata con riferimento alla medesima tipologia di titoli azionari emessi dal medesimo soggetto;

— *"posizione compensata"*, il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria lorda e ad una posizione creditoria lorda;

— *"posizione residua"*, l'importo, residuo della compensazione, che risulta come differenza fra una posizione lunga e una posizione corta;

— *"posizione generale lorda"* sui titoli di capitale, la somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe o corte relative ai titoli di capitale in portafoglio;

— *"posizione generale netta"* sui titoli di capitale, la differenza tra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte sui singoli titoli di capitale in portafoglio;

— *"attività e passività in valuta"*, tutte le attività e le passività (in bilancio e "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in lire indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute estere. Sono assimilate ai rapporti in valuta anche le operazioni su metalli preziosi;

— *"posizione lunga (o creditoria) lorda in valuta"*, le attività in valuta, le valute da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di acquistare attività in valuta;

— *"posizione corta (o debitoria) lorda in valuta"*, le passività in valuta, le valute da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di vendere attività in valuta;

— *"posizione netta in valuta"*, la differenza tra la posizione lunga lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta;

— *"coefficiente delta"*, il rapporto fra la variazione attesa del prezzo di un contratto a premio e la variazione unitaria di prezzo dell'attività finanziaria sottostante.

Il "coefficiente delta" approssima la probabilità di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante (cfr. all. A);

— *"delta equivalent value"*, il prodotto tra il valore corrente dell'attività finanziaria sottostante (o, in mancanza, il capitale nozionale) e il "coefficiente delta";

— *"durata finanziaria modificata"*, l'indicatore della reattività del prezzo di uno strumento debitorio a modeste variazioni parallele della curva dei tassi di interesse, misurata come scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto capitale ed interessi, ponderata per il valore attuale di tali flussi;

— *"prestiti subordinati di 3° livello"*, i prestiti subordinati che soddisfano le seguenti condizioni:

— siano stati interamente versati;

— non rientrino nel calcolo del patrimonio supplementare (1);

— abbiano durata originaria pari o superiore a due anni; qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto un preavviso per il rimborso di almeno 2 anni;

— rispondano alle condizioni previste per le analoghe passività computabili nel patrimonio supplementare ad eccezione, ovviamente, di quella concernente la durata del prestito (1);

— siano soggetti alla "clausola di immobilizzo" (c.d. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali della banca a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali;

— *"cliente"*, il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi come definiti nel capitolo XXIV delle Istruzioni di vigilanza;

— *"zona A"*, l'insieme dei Paesi appartenenti all'Area O.C.S.E. e quegli Stati che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB) (2);

— *"zona B"*, tutti i Paesi non appartenenti alla zona A (3).

(1) Cfr. capitolo XII, parte prima, sezione II, delle Istruzioni di Vigilanza.

(2) Cfr. l'allegato C del fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

(3) Ai fini della presente normativa sono equiparati ai paesi della zona B i paesi della zona A che abbiano ristrutturato il proprio debito sovrano negli ultimi 5 anni.

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle banche e ai gruppi bancari con esclusione delle succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci (1).

Per la componente consolidata, le presenti disposizioni si applicano:

— alle capogruppo di gruppi bancari;

— alle singole banche (2), non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in società bancarie, finanziarie e strumentali.

La Banca d'Italia può escludere dall'ambito di applicazione delle presenti disposizioni le succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi d'origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane. A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto della esistenza e della efficacia del sistema dei controlli di vigilanza esercitati dalle Autorità competenti del Paese di origine, anche nei confronti delle succursali all'estero degli enti vigilati; la Banca d'Italia tiene inoltre conto della esistenza di generali condizioni di reciprocità di trattamento.

La Banca d'Italia può subordinare l'esclusione all'esistenza di limiti all'operatività della succursale stabilita in Italia con particolare riferimento alle forme della provvista o dell'assunzione dei rischi (3).

5. Banche non assoggettate alla disciplina

Non sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti dalla presente disciplina, con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato, le banche per le quali, di norma, il portafoglio non immobilizzato risulti inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e comunque non superi i 30 miliardi di lire.

Ogni qualvolta il portafoglio non immobilizzato risulti superiore al 6 per cento del totale dell'attivo della banca oppure abbia superato i 40 miliardi di lire, le banche sono tenute comunque al rispetto dei requisiti fino alla data cui si riferisce la segnalazione successiva.

(1) Nel calcolo dei requisiti le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali e di rischio riguardanti le proprie succursali estere.

(2) Ad esclusione delle succursali in Italia di banche comunitarie.

(3) Le succursali in Italia di banche extracomunitarie di Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci devono far conoscere alla Banca d'Italia, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione all'attività bancaria, la disciplina vigente nel Paese d'origine in materia di requisiti patrimoniali.

SEZIONE II

REQUISITO PATRIMONIALE SUI RISCHI DI MERCATO

1. Determinazione del requisito patrimoniale sui rischi di mercato

Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato, che le banche e i gruppi bancari sono tenuti a rispettare in via continuativa, risulta dalla somma dei seguenti requisiti:

a) *con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato*:

— rischio di posizione (sez. III)
— rischio di regolamento (sez. IV)
— rischio di controparte (sez. V)
— rischio di concentrazione (sez. VI)

b) *con riferimento all'intero bilancio*:

— rischio di cambio (sez. VII)

I prestiti subordinati di 3° livello sono dedotti dai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato per un ammontare non superiore al 250 per cento del patrimonio "libero".

Il patrimonio "libero" è convenzionalmente determinato deducendo dal patrimonio di base i seguenti importi (1):

— il 50 per cento della somma degli "elementi da dedurre" e del requisito patrimoniale del coefficiente di solvibilità;
— l'eventuale eccedenza del 50 per cento degli "elementi da dedurre" e del requisito patrimoniale del coefficiente di solvibilità rispetto al patrimonio supplementare ammesso.

Costituisce condizione necessaria per l'emissione dei prestiti subordinati di 3° livello il preventivo rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia. A tal fine trovano applicazione le disposizioni previste al capitolo XII, parte prima, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza in materia di procedure per la richiesta di autorizzazione alla computabilità nel patrimonio di vigilanza dei prestiti subordinati.

2. Determinazione del requisito patrimoniale complessivo

Il requisito patrimoniale sui rischi di mercato, come definito nella presente sezione, unitamente ai requisiti patrimoniali previsti dalle discipline sul coefficiente di solvibilità (cfr. cap. XII, parte seconda, sezioni I e II) e sulle partecipazioni detenibili (partecipazioni per recupero crediti, cfr. cap. XVIII, sez. IV), costituisce il requisito patrimoniale complessivo e, quindi, l'ammontare generale minimo di patrimonio di vigilanza che le banche sono tenute costantemente a osservare.

(1) Cfr. capitolo XII, parte prima, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza.

SEZIONE III

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI POSIZIONE SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO

1. Rischio di posizione

Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della società emittente.

Il rischio di posizione è calcolato con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca e comprende due distinti elementi:

a) *il rischio generico*, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati.

   Per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;

b) *il rischio specifico*, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Il rischio di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per:

— i titoli di debito;
— i titoli di capitale;
— i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).

2. Rischio di posizione dei titoli di debito

Ai fini del calcolo del rischio di posizione dei titoli di debito vanno considerate le posizioni del portafoglio non immobilizzato relative:

— ai titoli di debito rappresentati da attività "in bilancio" e da contratti derivati sui titoli di debito;
— ai contratti derivati su tassi di interesse;
— alle azioni privilegiate non convertibili a dividendo fisso;
— agli altri strumenti il cui valore presenta un andamento analogo ai titoli di debito.

Le obbligazioni convertibili in azioni vanno ricomprese fra i titoli di debito.

Sono escluse dal calcolo le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito e le operazioni "fuori bilancio" in valuta estera aventi finalità di negoziazione.

2.1 *Il Rischio generico*

A) Distribuzione delle posizioni nette per fasce di vita residua e relativa ponderazione

Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito è determinato sulla base di un sistema di misurazione del rischio di tasso d'interesse che prevede, come meglio specificato nell'allegato B, il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, in 13 fasce temporali, raggruppate in tre zone contigue.

Ai fini della distribuzione nelle fasce temporali si tiene conto, per i titoli a tasso fisso, della scadenza del valore capitale; per i titoli indicizzati, della prima successiva data di revisione dei rendimenti.

La classificazione per vita residua è operata separatamente per ciascuna valuta di denominazione dei titoli o dei contratti.

Le diverse posizioni nette (lunghe e corte) che ricadono in ciascuna fascia temporale sono ponderate con pesi che tengono conto di due componenti:

— la "sensibilità" del valore corrente del titolo al variare dei tassi d'interesse, approssimata dalla "durata finanziaria modificata" convenzionalmente riferita ad un titolo con cedola dell' 8 per cento e vita residua che termina nel giorno mediano della corrispondente fascia temporale;

— la diversa "volatilità" dei tassi d'interesse a breve termine e di quelli a lungo termine.

Al fine di tenere conto della maggiore sensibilità alle variazioni dei tassi d'interesse dei titoli a tasso fisso privi di cedola (i B.O.T. e gli altri titoli "zero coupon") o con cedola periodica che rappresenti un rendimento nominale inferiore al 3 per cento su base annua, è prevista la classificazione delle relative posizioni nette in 15 fasce temporali in luogo delle 13 fasce stabilite per gli altri titoli. Inoltre, per le scadenze superiori all'anno, sono associati fattori di ponderazione più elevati di quelli stabiliti per i titoli con cedola pari o superiore al 3 per cento (cfr. all. B).

B) Calcolo del requisito patrimoniale

Il calcolo del requisito patrimoniale è il risultato di un procedimento di compensazione, nell'ordine, tra:

a) la somma delle posizioni nette ponderate lunghe e la somma delle posizioni nette ponderate corte nell'ambito di ciascuna fascia;

b) le posizioni lunghe e corte, risultanti dalle operazioni sub *a*), nell'ambito delle fasce appartenenti alla medesima zona;

c) le posizioni lunghe e corte, risultanti dalle operazioni sub *b*), appartenenti a zone diverse.

Per ciascuna delle predette fasi vengono calcolate la "posizione residua" e la "posizione compensata".

Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito è dato, con riferimento a tutte le valute, dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle posizioni compensate, queste ultime ponderate secondo le modalità previste nell'allegato B (1).

Alle banche appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura ridotta" (cfr. all. B). Resta fermo l'obbligo per il gruppo bancario nel suo insieme di rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo. Si rammenta che alle banche non appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura piena".

C) Trattamento delle operazioni fuori bilancio

Nell'ambito dello schema indicato ai precedenti sottoparagrafi *A*) e *B*), le operazioni "fuori bilancio" sono rilevate, per vita residua, come combinazione di una attività e di una passività a pronti di uguale importo (2).

Esemplificando:

1) le operazioni "fuori bilancio" in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli *interest rate swaps*) corrispondono alla combinazione di un'attività (o passività) a tasso fisso e di una passività (o attività) a tasso indicizzato; conseguentemente occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attività (o passività) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata del contratto (3) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passività (o attività) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il prossimo periodo di determinazione degli interessi;

2) per le altre operazioni "fuori bilancio" (ad esempio, compravendite a termine, *futures*, *forward rate agreements*, opzioni con scambio di capitale) occorre rilevare una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (4).

Possono essere compensate le posizioni di segno contrario relative a contratti derivati dello stesso tipo (5) quando risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

---

(1) Il calcolo del requisito patrimoniale, a fronte delle posizioni compensate, è volto a tenere conto dell'eventualità sia che posizioni di segno contrario appartenenti al medesimo scaglione temporale possano non avere identica vita residua, sia del rischio che i rendimenti di strumenti finanziari differenti, seppur di identica scadenza, possano registrare variazioni non coincidenti del valore di mercato (c.d. "rischio di base"). Un problema analogo è presente per la compensazione fra fasce temporali differenti, che non permette di tenere conto della non perfetta correlazione esistente fra i tassi di interesse relativi alle diverse scadenze temporali.

(2) Per una descrizione dettagliata delle modalità di rilevazione delle "operazioni fuori bilancio" che entrano nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito, cfr. fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", sezione VII, sottosezione 3.2.3.

(3) Scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto.

(4) Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di regolamento più tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i *forward rate agreements* e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i *futures* negoziati sul MIF).

(5) Ivi comprese le altre operazioni "fuori bilancio" aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati e gli impegni irrevocabili all'acquisto (cfr. sez. I, par. 3).

a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;

b) il tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia identico o il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua;

c) le successive date di revisione del tasso di interesse per le posizioni a tasso indicizzato o i termini finali della vita residua del capitale per le posizioni a tasso fisso: *1*) cadano nello stesso giorno se inferiore a un mese; *2*) differiscano per non più di sette giorni se compreso tra un mese e un anno; *3*) differiscano per non più di trenta giorni se superiore a un anno.

* * *

Nell'allegato B è analiticamente descritto il processo di determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione generico dei titoli di debito.

2.2 *Il Rischio specifico*

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito è pari alla somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe e corte nei diversi titoli ponderate secondo i coefficienti di seguito indicati, che tengono conto della natura del soggetto emittente o del garante.

TITOLI DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE	TITOLI QUALIFICATI (*vita residua del valore capitale del titolo*)			ALTRI TITOLI
	da 0 a 6 mesi	oltre 6 mesi e fino a 24 mesi	oltre 24 mesi	
0 per cento	0,25 per cento	1 per cento	1,60 per cento	8 per cento

Si precisa che:

1) sono "titoli della Amministrazione Centrale", i valori emessi o garantiti da governi e banche centrali di Paesi della zona A e dall'Unione Europea; sono ricompresi anche i titoli emessi o garantiti da paesi della zona B purché i titoli siano denominati nella comune valuta nazionale del debitore o del garante e finanziati nella medesima valuta.

2) sono "titoli qualificati":

a) i titoli emessi che, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilità (1), rappresentino attività di rischio soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento;

(1) Cfr. capitolo XII, parte seconda, delle Istruzioni di vigilanza.

b) i titoli emessi o garantiti da imprese di investimento mobiliare di Paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci ovvero di paesi della zona A dove sussistano regole prudenziali equivalenti a quelle della Direttiva 93/6;

c) i titoli che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

1. siano di emittenti dell'Unione Europea quotati nei mercati dei Paesi di origine ovvero emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A e quotati in un mercato regolamentato le cui regole di ammissione alla quotazione siano equivalenti — sulla base dei criteri determinati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — a quelle previste per i mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione Europea;
2. siano giudicati di qualità adeguata dalla banca subordinatamente alle seguenti condizioni:
   - per i titoli quotati in Italia, l'emittente non abbia chiuso il bilancio di esercizio in perdita negli ultimi 12 mesi (requisito di adeguatezza economica) e il titolo non sia stato sospeso dalle quotazioni negli ultimi 3 mesi per eccesso di ribasso o di rialzo con provvedimento ufficiale della CONSOB (requisito di liquidità);
   - per i titoli quotati all'estero, se questi rispondano ai requisiti di adeguatezza economica e di liquidità previsti dalle autorità di vigilanza del paese in cui il titolo è quotato. In mancanza di questi ultimi, si fa riferimento ai criteri del paese di residenza dell'emittente o, in mancanza anche di questi, a criteri analoghi a quelli fissati per i titoli quotati in Italia.

d) i titoli che rispettano le condizioni di cui alla lett. *c*), punto 1, e che siano classificati di qualità adeguata ("investment grade") da almeno due agenzie di *rating* riconosciute (cfr all. C) oppure da almeno una società di *rating* riconosciuta a condizione che nessun altra società di *rating* riconosciuta abbia attribuito una valutazione inferiore;

3) sono "altri titoli" i titoli diversi da quelli indicati ai precedenti punti *1*) e *2*).

Le posizioni relative a contratti derivati su tassi di interesse vanno convenzionalmente assoggettate a un fattore di ponderazione pari allo 0%.

3. Rischio di posizione su titoli di capitale

Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione su titoli di capitale risulta dalla somma dei requisiti di seguito specificati:

a) per rischio generico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati: 8 per cento della posizione generale netta;

b) per rischio specifico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati: 4 per cento della posizione generale lorda.

Ai "titoli qualificati" (1) si applica un requisito ridotto corrispondente al 2 per cento. In tal caso, le posizioni relative a un medesimo emittente non devono rappresentare più del 5 per cento del portafoglio non immobilizzato relativo a titoli di capitale. Sono ammesse posizioni superiori al 5 per cento e fino a un massimo del 10 per cento, purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio non immobilizzato relativo a titoli di capitale;

c) per rischio di posizione (generico e specifico) su titoli di capitale non quotati in mercati regolamentati: 12 per cento della posizione generale lorda.

Ai fini del calcolo del rischio di posizione sui titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del portafoglio non immobilizzato relative ad azioni (ordinarie, privilegiate e di risparmio) nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari (2).

Per la determinazione della posizione generale lorda e netta, i contratti derivati su indici di borsa (3) possono essere trattati come titoli a parte ovvero scomposti in tante posizioni quanti sono i titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice. In tal caso le singole posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale rivenienti da altre operazioni. In tale ipotesi, è richiesto un requisito patrimoniale del 2 per cento di entrambe le posizioni che hanno costituito oggetto di compensazione.

E ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce pienamente la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice.

La parte dei contratti su indici di borsa che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione lunga o corta.

Il ricorso alla scomposizione non deve avere carattere occasionale e deve riflettere una linea di comportamento continuativa della banca.

Nel computo della sola posizione generale lorda le banche possono non tenere conto dei contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati. Il ricorso a tale facoltà è subordinato al preventivo parere favorevole da parte della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, nel valutare le richieste della specie, fa riferimento ai seguenti criteri:

— l'indice deve essere di carattere generale (sono pertanto esclusi gli indici settoriali) e relativo a un mercato regolamentato il cui listino comprende più di 200 titoli;

— l'indice si deve basare su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 titoli;

---

(1) In attesa dell'emanazione di disposizioni di carattere generale da parte della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, rientrano tra i "titoli qualificati" i valori emessi dai soggetti indicati nel paragrafo 2.2, lettere *a*), *b*) e *c*), punto 1, della presente sezione.

(2) Si precisa che non si tiene conto delle obbligazioni convertibili in azioni per tutto il periodo antecedente la scadenza di esercizio dell'opzione, in quanto esse vanno ricomprese tra i titoli di debito.

(3) Ad esempio, i *futures* e le opzioni su indici di borsa.

— nessuno dei titoli che compongono il paniere deve concorrere alla determinazione del valore dell'indice con una ponderazione superiore al 10 per cento; questo limite è elevabile al 20 per cento se i primi 5 titoli del paniere non rappresentano più del 60 per cento del paniere stesso.

4. Rischio di posizione dei certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)

Ai fini del calcolo del rischio di posizione su certificati di partecipazione a o.i.c.v.m. le banche prendono in considerazione unicamente le posizioni lunghe.

Tali posizioni sono aggregate in tre categorie secondo i medesimi criteri previsti per il rischio specifico dei titoli di debito (1), applicando i seguenti requisiti patrimoniali in relazione alla tipologia di titoli più rischiosa, in base al soggetto emittente, prevista dal regolamento dell'o.i.c.v.m.:

1) titoli emessi o garantiti da Governi Centrali e Banche Centrali di Paesi della zona A e dalla Unione Europea: 0 per cento;

2) "titoli qualificati": 1,6 per cento;

3) altri titoli: 8 per cento.

I titoli di capitale, indipendentemente dall'emittente, sono da classificare nel raggruppamento "altri titoli".

5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento

Le posizioni attinenti a operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e contratti similari entrano nel computo del rischio di posizione solo dopo la chiusura del collocamento.

Per i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura del collocamento le posizioni nette sono ridotte applicando i coefficienti di riduzione di seguito indicati:

— primo giorno lavorativo successivo	90%
— secondo e terzo giorno lavorativo successivo	75%
— quarto giorno lavorativo successivo	50%
— quinto giorno lavorativo successivo	25%

Nei giorni successivi al quinto, le posizioni sono computate interamente.

(1) Cfr. paragrafo 2.2 della presente sezione.

SEZIONE IV

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI REGOLAMENTO
SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO

Il rischio di regolamento è il rischio che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte dopo la scadenza del contratto non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti.

Esso è calcolato con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca.

Il requisito patrimoniale richiesto è determinato applicando alla differenza tra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli (quando tale differenza può comportare ovviamente una perdita per la banca) i seguenti fattori di ponderazione, differenziati per fasce temporali di inadempimento, indipendentemente dalla natura della controparte:

Numero di giorni lavorativi dopo la data di liquidazione	**Fattore di ponderazione**
dal 5° al 15°	8 per cento
dal 16° al 30°	50 per cento
dal 31° al 45°	75 per cento
dal 46° in poi	100 per cento

In alternativa, il requisito patrimoniale può essere determinato moltiplicando il valore convenuto alla scadenza per i seguenti fattori di ponderazione:

Numero di giorni lavorativi dopo la data di liquidazione	**Fattore di ponderazione**
dal 5° al 15°	0,5 per cento
dal 16° al 30°	4 per cento
dal 31° al 45°	9 per cento

Nel caso in cui il mancato adempimento si protrae oltre il 45° giorno lavorativo, il requisito patrimoniale si determina in ogni caso in misura pari al 100 per cento della differenza tra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli.

Nella determinazione del rischio di regolamento si considerano anche i differenziali maturati e non ancora regolati relativi sia a contratti derivati (1) sia alle altre operazioni fuori bilancio riguardanti il portafoglio non immobilizzato (2).

(1) Ad esempio, *interest rate swaps* e *forward rate agreements*.

(2) Inclusi, pertanto, i contratti su tassi di cambio (ricompresi nelle attività di rischio "fuori bilancio" considerate nel calcolo del coefficiente di solvibilità) detenuti a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura dei rischi relativi a titoli del portafoglio non immobilizzato.

SEZIONE V

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI CONTROPARTE SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO

1. Definizione del rischio di controparte

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte non adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali. Tale rischio, sempre con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca, è determinato con riguardo:

1) alle operazioni su valori mobiliari per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, sulla base dei pagamenti effettuati senza ricevere titoli ovvero delle consegne di titoli senza ricevere il corrispettivo;

2) ai riporti passivi e alle operazioni pronti contro termine passive con obbligo di rivendita da parte del cessionario;

3) alle concessioni di titoli in prestito, sulla base della differenza, se positiva, tra il valore corrente dei titoli dati in prestito ed il valore corrente delle garanzie ricevute;

4) alle operazioni attive di riporto e di pronti contro termine con obbligo di rivendita da parte del cessionario;

5) alle assunzioni di titoli in prestito;

6) ai contratti derivati che sono esclusi dal calcolo del coefficiente di solvibilità, pur avendo i requisiti previsti dalla normativa (1), perché, qualora riguardino tassi di interesse su titoli di capitale, si riferiscono al portafoglio non immobilizzato, oppure perché, nel caso siano relativi a tassi di cambio e oro e a merci, hanno finalità di negoziazione;

7) ai depositi di garanzia presso borse valori ed esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, provvigioni e dividendi

Con riferimento ai punti da *2)* a *5)* il rischio di controparte non assume rilievo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) le operazioni sono state effettuate sui mercati regolamentati ove siano operanti meccanismi di compensazione e garanzia;

b) i titoli ceduti sono lasciati in deposito dal cessionario per tutta la durata del contratto presso la banca cedente e i medesimi titoli sono costituiti a garanzia reale dell'operazione. In tali casi si richiede, altresì, che il cessionario si sia impegnato a non trasferire la proprietà dei titoli.

(1) Cfr. capitolo XII, parte seconda, sezione II, paragrafo 4, delle Istruzioni di vigilanza.

2. Calcolo del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale richiesto è calcolato applicando all'ammontare del rischio come sopra indicato le seguenti ponderazioni differenziate in relazione alla natura della controparte:

a) 0 per cento per le esposizioni nei confronti di (o garantite da) Governi centrali e Banche centrali di Paesi della zona A e dalla Unione Europea (1);

b) 1,6 per cento per le esposizioni che, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilità, rappresentino attività di rischio soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento (2) nonché quelle nei confronti di (o garantite da) imprese di investimento mobiliare di Paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci o di Paesi della zona A in cui vigono regole equivalenti a quelle della direttiva 93/6/CE ovvero da Borse o stanze di compensazione di mercati ufficiali riconosciuti ai sensi dell'art. 51, del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415;

c) 4 per cento per le esposizioni relative a contratti derivati nei confronti di (o garantite da) soggetti diversi da quelli di cui ai punti *a*) e *b*);

d) 8 per cento per le esposizioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Il calcolo dell'esposizione creditizia dei pagamenti e delle consegne di titoli effettuati anticipatamente si determina tenendo conto rispettivamente del valore corrente del titolo, nel caso in cui si è anticipato il corrispettivo e si deve ricevere il titolo, e della somma di denaro dovuta dalla controparte, nel caso in cui si è anticipato il titolo e si deve ricevere il corrispettivo.

Per i contratti derivati si applicano i metodi del valore corrente o dell'esposizione originaria (2).

Per le operazioni di riporto, di pronti contro termine e di prestito titoli si utilizza il valore corrente, prendendo in considerazione:

— per le operazioni passive di riporto e di pronti contro termine e per le concessioni di titoli in prestito, l'importo pari alla differenza, se positiva, tra il valore corrente dei titoli ceduti (o dati in prestito) e il finanziamento ottenuto comprensivo degli interessi maturati (o le garanzie ricevute);

— per le operazioni attive di riporto e di pronti contro termine e per le assunzioni di titoli in prestito, l'importo pari alla differenza, se positiva, fra il finanziamento concesso (o il valore corrente delle garanzie prestate) e il valore corrente dei titoli ricevuti comprensivo degli interessi maturati (o dei titoli presi in prestito).

Per le assunzioni di titoli in prestito la quota della differenza positiva imputabile alla "eccedenza di garanzie" non rientra nel calcolo del rischio di controparte del beneficiario del prestito qualora questi abbia sempre la certezza della restituzione dell'eccedenza stessa in caso di inadempimento del soggetto che presta i titoli. Quest'ultima condizione si considera soddisfatta qualora i titoli dati in garanzia siano depositati presso istituti che curano la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari.

Per i depositi in garanzia presso borse valori e per le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, provvigioni e dividendi, l'esposizione creditizia corrisponde al valore di bilancio.

---

(1) Analogamente vanno considerate anche le esposizioni che rappresentino, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilità, attività di rischio soggette a un fattore di ponderazione dello 0 per cento. Cfr. capitolo XII, parte seconda, sezione II, paragrafo 2, delle Istruzioni di vigilanza.

(2) Cfr. capitolo XII, allegato B, delle Istruzioni di vigilanza.

SEZIONE VI

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO

1. Requisito patrimoniale

Le Istruzioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. cap. XXIV) dispongono che le banche sono tenute all'osservanza di un limite quantitativo inderogabile (limite individuale di fido), rapportato al patrimonio di vigilanza (1), per le posizioni di rischio nei confronti dei clienti. Le attività di rischio che rientrano nel portafoglio non immobilizzato della banca non sono prese in considerazione ai fini del rispetto della disciplina.

Le disposizioni della presente sezione prevedono il rispetto di un requisito patrimoniale specifico per le banche che, per effetto delle posizioni di rischio relative al portafoglio non immobilizzato, superano il limite individuale di fido. Tale requisito è calcolato in base alle posizioni di rischio del portafoglio non immobilizzato che hanno determinato il superamento del suddetto limite.

Le banche e i gruppi bancari possono superare il limite individuale di fido purché rispettino le seguenti ulteriori condizioni:

1) il patrimonio di vigilanza, che residua dopo la copertura dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito ed i rischi di mercato (cfr. sezioni III, IV, e V), sia sufficiente a coprire il requisito patrimoniale aggiuntivo previsto dalla presente sezione, l'eventuale requisito patrimoniale consolidato previsto nella sezione VIII nonché gli altri requisiti patrimoniali;

2) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio non immobilizzato verso il cliente o il gruppo di clienti connessi non superi 5 volte il patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario;

3) qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei suddetti superamenti sia contenuto entro 6 volte il patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario.

Relativamente al portafoglio non immobilizzato, l'esposizione verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è data dalla somma della posizione lunga netta calcolata per ogni strumento finanziario emesso dal cliente stesso o dal gruppo di clienti connessi e dell'esposizione al rischio di regolamento e di controparte verso lo stesso cliente determinata secondo quanto disposto alle sezioni IV e V. La posizione di rischio connessa con il portafoglio non immobilizzato viene

(1) Si ricorda che per i gruppi bancari e per le banche non appartenenti a gruppi bancari tale limite è pari al 40 per cento del patrimonio fino al 31 dicembre 1998 e al 25 per cento successivamente. Per le banche che invece appartengono a gruppi bancari il limite è pari al 60 per cento fino al 31 dicembre 1998 e al 40 per cento successivamente.

determinata ponderando l'esposizione sulla base di quanto stabilito al capitolo XXIV delle Istruzioni di vigilanza.

2. Calcolo del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione che le banche sono tenute a osservare è determinato secondo il procedimento di seguito indicato:

a) viene calcolata la "posizione di rischio complessiva" sommando, per ciascun cliente, la posizione di rischio relativa al portafoglio non immobilizzato a tutte le altre posizioni di rischio;

b) si verifica per ogni cliente l'eventuale "eccedenza" rispetto al limite individuale di fido, definita come la differenza tra la posizione di rischio complessiva verso un cliente e il limite individuale di fido;

c) per i clienti per i quali sussiste un'eccedenza, si ordinano le posizioni di rischio del portafoglio non immobilizzato a loro riferibili allo scopo di individuare quelle più rischiose a cui riferire l'eccedenza;

A tal fine le posizioni del portafoglio non immobilizzato sono ordinate a partire da quelle soggette ai requisiti patrimoniali relativi al rischio di posizione specifico (cfr. sez. III), e successivamente inserendo quelle soggette ai requisiti sui rischi di regolamento (cfr. sez. IV) e di controparte (cfr. sez. V); nell'ambito di ciascun profilo di rischio, l'imputazione va effettuata partendo dalla componente cui si applica il più elevato requisito patrimoniale;

d) si prendono in considerazione le posizioni così ordinate fino a che la loro somma non raggiunga l'eccedenza di cui al punto *b*);

e) qualora l'eccedenza non si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto *d)*;

f) qualora l'eccedenza si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è determinata:

— sommando le posizioni individuate conformemente al punto *d*) negli scaglioni di cui alla colonna 2 delle tabelle di seguito indicate, a partire dalla posizione con requisito minore, fino al raggiungimento del limite massimo di ogni scaglione;

— moltiplicando i requisiti patrimoniali relativi alle posizioni così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna 3 delle medesime tabelle;

— sommando il risultato del prodotto tra requisiti patrimoniali e relativi coefficienti.

Tabella 1 (valida fino al 31 dicembre 1998) (1)

Posizione di rischio complessiva *(% sul patrimonio di vigilanza)*	**Eccedenza** *(% sul patrimonio di vigilanza)*	**Coefficiente**
(col. 1)	(col. 2)	(col. 3)
da 40% a 60%	da 0% a 20%	300%
da 60% a 80%	da 20% a 40%	400%
da 80% a 100%	da 40% a 60%	500%
da 100% a 250%	da 60% a 190%	600%
oltre il 250%	oltre il 190%	900%

Tabella 2 (valida a partire dal 1° gennaio 1999) (1)

Posizione di rischio complessiva *(% sul patrimonio di vigilanza)*	**Eccedenza** *(% sul patrimonio di vigilanza)*	**Coefficiente**
(col. 1)	(col. 2)	(col. 3)
da 25% a 40%	da 0% a 15%	200%
da 40% a 60%	da 15% a 35%	300%
da 60% a 80%	da 35% a 55%	400%
da 80% a 100%	da 55% a 75%	500%
da 110% a 250%	da 75% a 225%	600%
oltre il 250%	oltre il 225%	900%

(1) Nella tabella gli intervalli devono intendersi chiusi a destra.

SEZIONE VII

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI CAMBIO

Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all' 8 per cento della "posizione netta aperta in cambi".

Sono escluse dalla presente disciplina le banche la cui "posizione netta aperta in cambi" è contenuta entro il 2 per cento del patrimonio.

La "posizione netta aperta in cambi" è determinata:

1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta e in metalli preziosi;

2) convertendo in lire le posizioni nette sulla base del tasso di cambio, o del prezzo per i metalli preziosi (cfr. sez. IX);

3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte;

4) sommando la posizione lunga o corta in metalli preziosi al maggior valore fra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte.

Il maggiore fra il totale delle posizioni nette lunghe e il totale delle posizioni nette corte costituisce la "posizione netta aperta in cambi".

Non rientrano nel calcolo della "posizione netta aperta in cambi":

a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;

b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;

c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni previste ai punti *b*) e *c*) non sono consentite quando si tratti di attività coperte globalmente o specificatamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento. L' ECU costituisce una valuta a sé stante.

Nei contratti di opzione l'ammontare delle valute che verrebbe scambiato in caso di esecuzione del contratto è preso in considerazione solo per la quota pari al c.d. "delta equivalent value" (cfr. sez. IX).

Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività non supera il 2 per cento del complesso delle attività e passività in valuta sono aggregate fra loro e trattate come un'unica valuta. I metalli preziosi sono comunque trattati separatamente dalle valute.

SEZIONE VIII

REQUISITI CONSOLIDATI

1. Determinazione dei requisiti patrimoniali consolidati

I requisiti patrimoniali dei gruppi bancari sono calcolati per fronteggiare i rischi di posizione, di regolamento, di controparte, di concentrazione e di cambio.

Per ogni tipologia di rischio il requisito patrimoniale consolidato è pari alla somma dei requisiti patrimoniali individuali delle singole banche e società di intermediazione mobiliare appartenenti al gruppo bancario. Per il rischio di regolamento e per il rischio di controparte si può procedere all'elisione delle esposizioni creditizie derivanti dai rapporti interni al gruppo.

Le banche appartenenti a gruppi bancari che non sono tenute al rispetto del requisito individuale (cfr. sez. I, paragrafi 4 e 5) non vengono prese in considerazione per il calcolo del requisito consolidato.

Relativamente al requisito patrimoniale a fronte del rischio generico di posizione su titoli di debito, i gruppi bancari sono tenuti al rispetto dei requisiti calcolati applicando le ponderazioni in "misura piena" così come indicate nell'allegato B (1).

Per le società estere appartenenti a gruppi bancari aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci i requisiti patrimoniali sono calcolati sulla base delle normative dei singoli paesi di appartenenza. In mancanza di una regola nazionale ovvero per le società estere aventi sede in paesi non appartenenti né all'Unione Europea né al Gruppo dei Dieci, i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato sono calcolati sulla base del presente capitolo delle Istruzioni di vigilanza.

Con riferimento alle società estere inserite in un gruppo bancario e aventi sede in paesi non appartenenti né all'Unione Europea né al Gruppo dei Dieci, il calcolo dei requisiti patrimoniali è richiesto solo per quelle la cui operatività in titoli non immobilizzati sia superiore allo 0,5% della complessiva operatività in titoli non immobilizzati del gruppo di appartenenza.

2. Gruppi bancari aventi rilievo internazionale

In relazione alla disciplina prevista dall'Accordo di Basilea dell'11 luglio 1988 in materia di coefficienti patrimoniali minimi, nel calcolo del coefficiente a fronte del rischio di controparte i gruppi bancari aventi rilievo internazionale (cioè che includono succursali o controllate estere) applicano la ponderazione prevista dalla normativa relativa al coefficiente di solvibilità consolidato (cfr. cap. XII, parte seconda, sez. II, delle Istruzioni di vigilanza). Pertanto, a tali gruppi bancari non si applica il trattamento più favorevole previsto per le esposizioni verso imprese di investimento mobiliare e Borse o stanze di compensazione di cui alla precedente sezione V, paragrafo 2.

(1) Si rammenta che, come indicato nella sezione III, alle banche non appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura piena".

SEZIONE IX

DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato con l'esclusione di quello per rischio di cambio, le posizioni vanno espresse al valore corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo (cfr. sez. X).

Nel caso di operazioni "fuori bilancio" prive di uno strumento finanziario di riferimento (1) si tiene conto del pertinente capitale nozionale.

Per le operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e per i warrants si prende in considerazione il c.d. "delta equivalent value". Per il calcolo del "coefficiente delta", le banche possono fare riferimento alle metodologie indicate nell'allegato A. Esse tuttavia possono utilizzare altre metodologie, previa comunicazione delle stesse alla Banca d'Italia.

Le operazioni in valuta sono convertite in lire al tasso di cambio a pronti corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo. Le operazioni "fuori bilancio" che non abbiano finalità di "copertura" e diverse da quelle a pronti ancora non regolate possono essere convertite in lire al tasso di cambio a termine corrente per scadenze pari alla vita residua dell'operazione (2).

Le immobilizzazioni finanziarie e materiali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere convertite al tasso di cambio "storico" (2).

(1) Ad esempio, un *interest rate swap* o un *forward rate agreement*.

(2) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

SEZIONE X

SISTEMI DI CONTROLLO E SEGNALAZIONI

1. Sistemi di gestione e controllo dei rischi

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

A tal fine, è necessario che le banche e i gruppi bancari, con riferimento anche alle singole componenti, si dotino di:

— un sistema informativo che consenta un monitoraggio costante dei rischi assunti nell'operatività in valori mobiliari e valute;
— una metodologia di misurazione dell'esposizione che sia condivisa dai diversi settori (in particolare, dai settori operativi e da quelli che si occupano del controllo) e che consenta un approccio integrato alla gestione dei rischi;
— un sistema dettagliato di limiti, criteri e altri parametri per regolare l'assunzione dei rischi di mercato da parte delle singole unità operative. Tale sistema deve definire chiaramente le linee di responsabilità nella gestione del rischio;
— un sistema di segnalazioni periodiche all'alta direzione che consenta di comprendere con immediatezza l'esposizione a rischio;
— un efficace sistema di *auditing* interno.

I sistemi e le procedure scelti devono risultare coerenti con il tipo e il livello di attività in valori mobiliari e in cambi svolta. Al fine di garantire questa coerenza anche in situazioni di rapido cambiamento dell'operatività della banca, del gruppo e dei mercati in cui essi operano, le metodologie e i sistemi di controllo dovrebbero essere soggetti periodicamente a processi di revisione volti a verificarne l'adeguatezza e l'efficacia.

Le funzioni di rilevazione, misurazione e gestione del rischio devono essere espletate indipendentemente dall'attività di negoziazione di valori mobiliari e valute.

2. Segnalazioni alla Banca d'Italia

Le banche segnalano alla Banca d'Italia i requisiti individuali con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le disposizioni riportate nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

Le capogruppo di gruppi bancari segnalano alla Banca d'Italia i requisiti consolidati con periodicità semestrale (30 giugno, 31 dicembre) secondo le disposizioni riportate nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

Allegato A

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE "DELTA" NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE OPZIONI

Viene di seguito descritta la metodologia maggiormente diffusa per il calcolo del coefficiente "delta" nella determinazione del valore delle opzioni ai fini dell'applicazione dei requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato.

Si raccomanda agli intermediari che intendono operare sul mercato delle opzioni di avere accesso a sistemi informativi che consentano di calcolare il coefficiente "delta" da applicare alle opzioni utilizzando modelli appropriati ai vari strumenti negoziati. Rimane rimessa alla prudente valutazione degli amministratori della banca — avuto riferimento alla tipologia di opzioni in considerazione — la scelta del modello ritenuto più idoneo.

Le banche sono tenute a far pervenire alla Banca d'Italia una descrizione dei sistemi concretamente utilizzati quando questi si discostino in misura rilevante dai modelli cui si fa riferimento nel seguito.

Il modello principale di riferimento per la valutazione delle opzioni è quello di Black e Scholes del 1973, sviluppato per opzioni *call* europee (1) su azioni che non pagano dividendi prima della scadenza dell'opzione.

Opzioni call

La formula per la determinazione del valore dell'opzione *call* è la seguente:

$$C = S N(d_1) - K e^{-rt} N(d_2)$$

dove: $$d_1 = \frac{\log (S/K) + (r + \sigma^2/2)t}{\sigma \sqrt{t}} \qquad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}$$

C = valore dell'opzione

S = prezzo dell'attività sottostante

K = prezzo di esercizio della *call*

r = tasso di interesse esente da rischio (2)

σ = volatilità del prezzo dell'attività sottostante (3)

---

(1) Si definiscono:

— "*opzione call*", la facoltà riconosciuta al titolare dell'opzione di acquistare o non acquistare l'attività finanziaria sottostante l'opzione stessa a un prezzo prefissato;

— "*opzione put*", la facoltà riconosciuta al titolare dell'opzione di vendere o di non vendere l'attività finanziaria sottostante l'opzione stessa a un prezzo prefissato;

— "*opzione di tipo europeo*", l'opzione in cui l'acquirente della stessa può esercitare i propri diritti solo nel giorno di scadenza del contratto di opzione. Tale giorno è fissato tra le parti secondo loro volontà, qualora il contratto di opzione presenta carattere privatistico; secondo gli usi dei mercati regolamentati, se il contratto è stipulato negli stessi. L'opzione di tipo europeo si contrappone a quella di tipo "*americano*", in cui l'acquirente di quest'ultima può esercitare i propri diritti in tutti i giorni lavorativi a partire dalla data di decorrenza del contratto e sino alla data di scadenza (compresa) dello stesso.

(2) Operativamente, come tasso di interesse esente da rischio può essere adottato il rendimento dei BOT a sei mesi.

(3) La volatilità del prezzo dell'attività sottostante di una opzione può essere determinata calcolando la deviazione standard delle differenze percentuali del valore giornaliero dell'attività medesima rilevata nei sei mesi precedenti.

segue *Allegato A*

t = tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione

e^{-rt} = fattore di sconto tra la data di determinazione del prezzo e la data di scadenza dell'opzione.

$N(x)$ è la funzione di distribuzione per una variabile normale standardizzata.

La volatilità del rendimento del titolo sottostante può essere stimata in due modi:

1) come volatilità storica, in base all'analisi delle serie temporali dei prezzi del titolo in un periodo precedente la data di valutazione;

2) come volatilità implicita. Partendo dalla quotazione corrente dell'opzione *call* e dai valori degli altri fattori si risolve con procedimento iterativo la formula di Black e Scholes in funzione di σ.

Il modello di Black e Scholes ipotizza:

— che l'andamento dei prezzi dell'attività sottostante possa essere approssimato da un processo log-normale;

— l'esistenza di un mercato perfettamente efficiente e senza frizioni;

— che il tasso di interesse del mercato e la varianza del valore di riferimento siano costanti per il periodo di durata della opzione.

Se il mercato risponde a queste caratteristiche, il modello in esame offre una base rigorosa per calcolare il rischio di una posizione in opzioni. Il fattore fondamentale per tale calcolo è costituito dalle variazioni del prezzo del titolo.

La sensibilità rispetto al fattore prezzo è misurata dal coefficiente delta — derivata prima di C rispetto a S — che misura il rapporto tra le variazioni di C e quelle di S in costanza degli altri fattori. Il coefficiente delta consente quindi di stimare l'impatto su C di una data variazione del prezzo dell'attività sottostante:

$$\text{variazione di } C = \text{delta} \cdot \text{variazione di } S$$

Matematicamente, il delta si ricava dalla formula di Black e Scholes:

$$\text{delta} = N(d_1)$$

Il delta varia in un intervallo compreso tra 0 e 1. Il suo valore è minimo quando S è molto inferiore a K e la scadenza dell'opzione è prossima. In tal caso, la probabilità di aumenti di prezzo tali da portare l'opzione call *in the money* (1) alla scadenza è molto remota: il mercato si attende che l'opzione scada senza valore e pertanto il legame con il prezzo del titolo è molto debole. Il delta tende all'unità per prezzi (S) molto superiori a K, in quanto è molto probabile che l'opzione venga esercitata.

Al termine del presente allegato A è riportata una esemplificazione della procedura di calcolo del coefficiente delta secondo la formula di Black e Scholes per le opzioni *call*.

Opzioni put

Nel caso di opzioni *put* di tipo europeo il valore di equilibrio coerente con il modello sopra descritto si ottiene dalla relazione di parità *call – put*.

(1) Un'opzione *call* è detta *in the money* quando il prezzo di mercato dell'attività sottostante è maggiore del prezzo di esercizio dell'opzione; *at the money* se i due prezzi sono eguali e *out the money* se il prezzo di esercizio è maggiore di quello di mercato dell'attività.

segue *Allegato A*

Il valore (P) del *put* europeo sarà:

$$P = Ke^{-rt} N(-d_2) - S N(-d_1)$$

In tal caso il delta risulta pari al complemento a 1 del delta di un'opzione *call* uguale per condizioni, vale a dire:

$$delta = |N(d_1) - 1|$$

* * *

Avendo a riferimento la formula di Black e Scholes sono stati elaborati nella teoria finanziaria numerosi adattamenti per tenere conto di situazioni specifiche.

Si riportano di seguito i più diffusi.

Opzioni su valute

Nel caso di opzioni su valute la formula di riferimento richiede una modifica per tenere conto del rendimento associato alla valuta (che di solito non viene riconosciuto al detentore dell'opzione).

In tali casi è sufficiente sostituire nelle citate formule il valore S con Se^{-qt}, dove q è il tasso di interesse della valuta oggetto del contratto (quella acquisibile nel caso di *call*, quella vendibile nel caso di *put*).

Le formule base diventano pertanto (1):

$$C = Se^{-qt} N(d_1) - Ke^{-rt} N(d_2)$$

$$P = Ke^{-rt} N(-d_2) - Se^{-qt} N(-d_1)$$

dove:

$$d_1 = \frac{\log (S/K) + (r - q - \sigma^2/2)\,t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

Pertanto: delta per opzioni *call* $= e^{-qt} \cdot N(d_1)$

delta per opzioni *put* $= e^{-qt} \cdot |N(d_1) - 1|$

(1) L'approccio proposto per le opzioni su valute è adottabile anche per le operazioni su indici di borsa purché tali indici non siano di capitalizzazione. In tali casi (indici non di capitalizzazione) q sarà il tasso medio annualizzato di dividendo delle azioni presenti nell'indice.

segue *Allegato A*

Opzioni su obbligazioni

Nel caso di opzioni su obbligazioni la formula tradizionale di Black e Scholes richiede i seguenti aggiustamenti:

— ove non vi siano stacchi di cedole durante la vita dell'opzione: sia il prezzo dell'obbligazione sottostante sia quello di esercizio dell'opzione sono espressi "tel-quel";

— per le operazioni con scadenza successiva allo stacco di una o più cedole: il prezzo dell'attività sottostante è calcolato sottraendo al corso "tel-quel" dell'obbligazione il valore attualizzato delle cedole in scadenza nel periodo di vita dell'opzione (1).

Opzioni su futures

Nel caso di opzioni su contratti a termine e *futures*, si può fare riferimento alla formula di Black:

$$C = \left[F N(d_1) - K N(d_2)\right] \cdot e^{-rt}$$

$$P = \left[K N(-d_2) - F N(-d_1)\right] \cdot e^{-rt}$$

dove:

$$d_1 = \frac{\log (F/K) + (\sigma^2/2)\,t}{\sigma \sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}$$

F = prezzo a termine o *futures*

Pertanto: delta per opzioni *call* $= e^{-rt} \cdot N(d_1)$

delta per opzioni *put* $= e^{-rt} \cdot \left| N(d_1) - 1 \right|$

Opzioni su tassi di interesse (caps, floors, ecc.) (2)

Il modello delle opzioni europee su futures può essere esteso alle opzioni su tassi di interesse, vale a dire quei contratti che prevedono il pagamento dall'emittente al detentore a una o più scadenze periodiche future:

— nel caso del *cap*, della differenza positiva tra un tasso corrente di mercato, scelto come indice, e un tasso di esercizio (*strike rate*) fissato nel contratto;

— nel caso del *floor*, della differenza positiva tra lo *strike rate* e il livello corrente dell'indice.

(1) Tale metodologia può essere adottata anche per le opzioni su azioni nel caso di stacco dividendi durante la vita dell'opzione.

(2) Ai fini che qui interessano, i contratti cc.dd. *collar* possono essere scomposti in due opzioni: un *cap* e un *floor*.

segue *Allegato A*

In proposito, si osserva che i contratti in questione andranno considerati come un paniere di opzioni che dà vita ad una serie di possibili pagamenti. In particolare, ad ogni singolo pagamento previsto nella vita del contratto è applicata la formula di Black sostituendo al prezzo *future* il valore *forward* del tasso di mercato (scelto come indice) relativo al periodo compreso tra la data di determinazione del medesimo e quella del possibile pagamento. Come prezzo di esercizio andrà computato lo *strike rate*.

Opzioni americane

Le opzioni americane danno al detentore, rispetto a quelle europee, la facoltà aggiuntiva di anticipare l'esercizio rispetto alla data di scadenza. In generale, la valutazione di tali opzioni prende come punto di partenza il valore di una corrispondente opzione europea, alla quale viene aggiunto il valore di esercizio anticipato, che può essere più o meno rilevante a seconda dei casi.

Per le opzioni *call* occorre distinguere il caso di titoli con distribuzione di dividendi nel periodo di validità da quello senza distribuzione di dividendi. In pratica, in un mercato efficiente solo il primo tipo si differenzia da un'opzione di tipo europeo in quanto dà la possibilità di esercitare il diritto prima che si abbia la diminuzione di prezzo connessa alla distribuzione del dividendo.

Per le opzioni *put* la diversità tra opzioni europee ed americane è in funzione della differenza tra valore corrente e prezzo di esercizio.

Per valutare le opzioni americane si possono utilizzare:

1) adattamenti empirici delle formule analitiche valide per le europee;

2) formule analitiche complesse;

3) procedimenti numerici basati, ad esempio, sulla costruzione di alberi binomiali che descrivono l'evoluzione del prezzo del titolo sottostante al trascorrere del tempo.

Dei tre approcci, quello di più generale applicazione è il terzo, in quanto consente di simulare, nell'arco della vita dell'opzione, l'effetto sul prezzo della distribuzione dei proventi nonché le scelte assumibili dal detentore in relazione alla convenienza dell'esercizio anticipato. Uno svantaggio dei modelli binomiali è dato dalla lunghezza dei tempi di calcolo degli stessi.

segue *Allegato A*

ESEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO DEL COEFFICIENTE DELTA SECONDO LA FORMULA DI BLACK E SCHOLES (opzioni call)

1) Determinare la volatilità annualizzata (σ) del prezzo dell'attività sottostante:

Giorni	Prezzo dell'attività sottostante (a)	Variazioni del prezzo di ciascun giorno rispetto al precedente (1) (b)	Media aritmetica dei valori di cui alla colonna b (c)	Scarto dei valori di cui alla colonna b rispetto alla media (d)	Volatilità giornaliera = deviazione standard (e)	Volatilità annualizzata (2) (f)
1	P_1	—		—		
2	P_2	$V_1 = \log\frac{P_2}{P_1}$		$S_1 = V_1 - \overline{M}$		
3	P_3	$V_2 = \log\frac{P_3}{P_2}$	$\overline{M} = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} V_i}{n-1}$	$S_2 = V_2 - \overline{M}$	$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n-1} S_i^2}{n-1}}$	$\sigma = \sigma_g \cdot \sqrt{\text{giorni lavorativi nell'anno}}$
...	...	...				
n	P_n	$V_{n-1} = \log\frac{P_n}{P_{n-1}}$		$S_{n-1} = V_{n-1} - \overline{M}$		

2) calcolare il rapporto tra prezzo corrente dell'attività cui l'opzione fa riferimento e prezzo di esercizio dell'opzione;

3) determinare il logaritmo naturale del risultato dell'operazione di cui al punto *2*);

4) elevare al quadrato il valore della volatilità (punto 1) e dividerlo per 2;

5) aggiungere al risultato di cui al precedente punto *4*) il valore assoluto del tasso di interesse dei BOT a 6 mesi in essere alla data di valutazione (ad esempio, se il tasso BOT è pari al 10 % andrà aggiunto 0,10);

6) moltiplicare il risultato ottenuto al punto 5) per il periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione (numero giorni alla scadenza / 365);

7) calcolare la radice quadrata del dato relativo al tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione;

8) moltiplicare il dato ottenuto al precedente punto *7*) per la volatilità del prezzo dell'attività sottostante (punto *1*);

---

(1) Per il calcolo delle variazioni potrà essere utilizzata, per semplicità operativa, anche la formula:

$$V_n = \frac{P_n - P_{n-1}}{P_{n-1}}$$

che per variazioni dei prezzi non eccessive fornisce risultati sostanzialmente analoghi.

(2) Calcolata ipotizzando una crescita lineare della variabilità nell'anno.

segue *Allegato A*

9) il valore indicato nella formula con d_1 si ottiene sommando il risultato di cui al punto *3*) con quello del punto *6*) e dividendo per il dato ottenuto al punto *8*);

10) il coefficiente delta è pari al valore assoluto della funzione di distribuzione normale in corrispondenza del dato ottenuto al precedente punto *9*) (d_1 nella formula).

I valori della distribuzione normale sono rilevabili dalle "tavole" della distribuzione normale, in genere, allegate ai manuali di statistica ovvero calcolabili con appositi programmi elaborativi.

Allegato B

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO PER I TITOLI DI DEBITO

Il processo di determinazione del requisito patrimoniale connesso al rischio di posizione per i titoli di debito consta di DIECI fasi distinte, di seguito indicate.

I FASE: CALCOLO DELLA POSIZIONE NETTA RELATIVA A CIASCUNA EMISSIONE

Con riferimento a ciascuna emissione di titoli, la banca potrebbe presentare le seguenti posizioni, in bilancio e fuori bilancio:

1. Titoli di proprietà

posizioni lunghe
posizioni corte

2. Operazioni fuori bilancio

2.1 Contratti derivati con titolo sottostante:

posizioni lunghe
posizioni corte

2.2 Contratti derivati senza titolo sottostante:

posizioni lunghe
posizioni corte

2.3 Altre operazioni fuori bilancio:

posizioni lunghe
posizioni corte

3. Totale portafoglio non immobilizzato

posizioni lunghe
posizioni corte

Per il calcolo della posizione netta di ciascuna emissione si applicano i seguenti criteri convenzionali:

a) in primo luogo, si compensano le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima categoria di operazioni sopra indicate;

b) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto *a*), sussistono all'interno della categoria 2) ("operazioni fuori bilancio") posizioni di segno opposto, queste vengono tra loro compensate attribuendo il residuo alla tipologia che presenta il maggiore valore assoluto;

segue *Allegato B*

c) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto b), sussistono posizioni di segno opposto nelle due categorie 1) ("titoli di proprietà") e 2) ("operazioni fuori bilancio"), si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggiore valore assoluto.

II FASE: ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI NETTE RELATIVE A CIASCUNA EMISSIONE NELLE PERTINENTI FASCE TEMPORALI E LORO PONDERAZIONE

II.1 In relazione alla vita residua si procede alla attribuzione di ogni posizione netta (1) in una delle fasce temporali di seguito indicate.

Sono previste *tredici fasce* per i titoli di debito con cedola pari o superiore al 3 per cento; *quindici fasce* per titoli di debito con cedola inferiore al 3 per cento.

II.2 All'interno di ciascuna fascia, si esegue la somma delle posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte al fine di ottenere la posizione lunga e la posizione corta della fascia.

II.3 Le posizioni lunghe e corte di ciascuna fascia vengono singolarmente ponderate per il relativo fattore di ponderazione.

Zone	Fasce temporali di scadenza		Fattori di ponderazione	
	cedola pari o superiore al 3%	*cedola inferiore al 3%*	*misura piena*	*misura ridotta*
Zona 1	fino a 1 mese	fino a 1 mese	0 %	0 %
	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	0,20 %	0,13 %
	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	0,40 %	0,27 %
	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	0,70 %	0,47 %
Zona 2	da oltre 1 anno fino a 2 anni	da oltre 1 anno fino a 1,9 anni	1,25 %	0,83 %
	da oltre 2 anni fino a 3 anni	da oltre 1,9 anni fino a 2,8 anni	1,75 %	1,17 %
	da oltre 3 anni fino a 4 anni	da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni	2,25 %	1,50 %
Zona 3	da oltre 4 anni fino a 5 anni	da oltre 3,6 anni fino a 4,3 anni	2,75 %	1,83 %
	da oltre 5 anni fino a 7 anni	da oltre 4,3 anni fino a 5,7 anni	3,25 %	2,17 %
	da oltre 7 anni fino a 10 anni	da oltre 5,7 anni fino a 7,3 anni	3,75 %	2,50 %
	da oltre 10 anni fino a 15 anni	da oltre 7,3 anni fino a 9,3 anni	4,50 %	3,00 %
	da oltre 15 anni fino a 20 anni	da oltre 9,3 anni fino a 10,6 anni	5,25 %	3,50 %
	oltre 20 anni	da oltre 10,6 anni fino a 12 anni	6,00 %	4,00 %
		da oltre 12 anni fino a 20 anni	8,00 %	5,33 %
		oltre 20 anni	12,50 %	8,33 %

III FASE: COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DI UNA STESSA FASCIA

Con riferimento a ciascuna fascia temporale, si compensa la posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta.

(1) Quest'ultima determinata sempre per ciascuna singola emissione.

segue *Allegato B*

La posizione ponderata, lunga o corta, di importo minore costituisce la "posizione ponderata compensata" della fascia.

La differenza fra le due posizioni rappresenta invece la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della fascia.

IV FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DI UNA STESSA FASCIA

Il primo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando un "fattore di non compensabilità", pari al 10 per cento, alla somma delle posizioni ponderate compensate di ciascuna fascia.

V FASE: COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DI UNA STESSA ZONA

Per ogni zona si sommano tutte le "posizioni ponderate residue" delle fasce appartenenti alla medesima zona che presentano il medesimo segno algebrico così da calcolare la "posizione ponderata lunga totale" e la "posizione ponderata corta totale" di ciascuna zona.

La posizione di minore importo tra le due costituisce la "posizione ponderata compensata" della zona.

La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della zona.

VI FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DI UNA STESSA ZONA

Il secondo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i "fattori di non compensabilità" — di seguito riportati — alle "posizioni ponderate compensate" di ciascuna zona e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti:

— zona 1: 40 per cento (misura piena); 30 per cento (misura ridotta).

— zona 2: 30 per cento (misura piena); 20 per cento (misura ridotta).

— zona 3: 30 per cento (misura piena); 20 per cento (misura ridotta).

VII FASE: COMPENSAZIONE TRA ZONE DIVERSE

Si esegue la compensazione tra le "posizioni ponderate residue" appartenenti alle 3 zone diverse, confrontando la situazione della zona 1 con quella della zona 2 e il relativo risultato con la situazione della zona 3.

In particolare, dal confronto della zona 1 con la zona 2 possono aversi due casi:

— le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono di segno opposto;

— le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono dello stesso segno.

segue *Allegato B*

VII.1 Nel primo caso, si compensano le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2.

La "posizione ponderata residua" di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 2.

La differenza tra le due posizioni ("posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2) va convenzionalmente imputata alla zona 1 o 2 avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto.

Qualora quest'ultima differenza e la posizione della zona 3:

— siano del medesimo segno, la loro somma costituisce la "posizione ponderata residua finale";

— siano di segno opposto, il minore di tali valori è la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 3 oppure "posizione ponderata compensata" tra la zona 2 e la zona 3, a seconda che la "posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2 sia stata attribuita rispettivamente alla zona 1 o alla zona 2. La differenza tra le due posizioni rappresenta, invece, la "posizione ponderata residua finale".

VII.2 Nel secondo caso, in presenza di "posizioni ponderate residue" delle zone 1 e 2 aventi medesimo segno, occorre distinguere due ulteriori casi:

— qualora anche la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti lo stesso segno, la somma delle "posizioni ponderate residue" delle tre zone costituisce la "posizione ponderata residua finale";

— qualora, invece, la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti segno contrario a quello delle zone 1 e 2, occorre procedere in primo luogo alla compensazione delle "posizioni ponderate residue" delle zone 2 e 3.

La posizione residua di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra le zone 2 e 3.

La differenza tra le due posizioni, denominata "posizione ponderata residua" delle zone 2 e 3, va convenzionalmente imputata alla zona avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto. Qualora quest'ultima posizione:

a) sia imputata alla zona 3 e presenti pertanto segno opposto a quello della zona 1, il minore di tali valori è definito "posizione ponderata compensata" tra le zone 1 e 3. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua finale";

b) sia imputata alla zona 2 e presenti pertanto segno uguale a quello della zona 1, la somma delle due "posizioni ponderate residue" costituisce la "posizione ponderata residua finale".

VIII FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE DIVERSE

Il terzo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i pertinenti "fattori di non compensabilità" — di seguito riportati — alle "posizioni ponderate compensate" tra le 3 zone e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti:

— per la "posizione ponderata compensata" delle zone 1 e 2: 40 per cento (misura piena); 30 per cento (misura ridotta);

segue *Allegato B*

— per la "posizione ponderata compensata" delle zone 2 e 3: 40 per cento (misura piena); 30 per cento (misura ridotta);
— per la "posizione ponderata compensata" delle zone 1 e 3: 150 per cento (misura piena); 100 per cento (misura ridotta).

IX FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI FINALI NON COMPENSATE

Il quarto e ultimo requisito patrimoniale richiesto dalla disciplina è quello della completa copertura patrimoniale (100 %) della "posizione ponderata residua finale", determinata secondo le modalità precedentemente illustrate.

X FASE: CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

Il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei quattro requisiti patrimoniali previsti, nell'ordine, alle precedenti fasi IV, VI, VIII e IX.

Allegato C

SOCIETÀ DI RATING RICONOSCIUTE

A) Per gli emittenti italiani e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia

— Italrating

B) Per gli emittenti italiani ed esteri e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia

— MOODY'S Investors Service

— Standard & Poor's

— IBCA

— Fitch Investors Service

C) Per gli emittenti di paesi della zona A e per le emissioni di soggetti italiani ed esteri quotati in paesi della zona A (1)

Società di rating riconosciute dalle locali autorità di vigilanza per le emissioni di emittenti locali e per le emissioni quotate sul mercato locale.

(1) Per i paesi non appartenenti né all'Unione Europea né al Gruppo dei Dieci, purché vigano regole prudenziali giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelli della Direttiva 93/6/CEE.

97A2101

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore territoriale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'oristanese

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, in virtù della legge n. 237 del 19 luglio 1983 ha approvato la variante al piano regolatore territoriale per il nucleo di industrializzazione dell'oristanese adottata dal comitato direttivo del Consorzio con deliberazione n. 88 del 29 maggio 1996.

97A2172

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11